



Schede di lettura della [Legge 30 dicembre 2025 n. 199](#) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

(15 gennaio 2026)

PREMESSA

Non era facile, ma il Governo – con le ultime, consistenti modifiche – è riuscito a peggiorare una già pessima Manovra di Bilancio.

Un esempio su tutti: hanno sottratto altri 2,9 miliardi al capitolo Previdenza, arrivando a penalizzare – tra gli altri – i lavoratori precoci e chi ha svolto lavori usuranti.

Risultato finale: il Parlamento – cui non è stato dato nemmeno il tempo di discutere e di emendare le scelte dell'Esecutivo (una lesione gravissima della democrazia) – ha approvato una legge che impoverisce ulteriormente lavoratori e pensionati e che accelera il declino economico e la deindustrializzazione del Paese.

Aumentano l'età pensionabile; non restituiscono né neutralizzano il drenaggio fiscale (infatti prevedono 18 miliardi di entrate in più dall'Irpef nel prossimo triennio, mentre l'imposta sul reddito delle società si ridurrà di 3 miliardi); definanziano il Servizio Sanitario Nazionale (a cui destineranno appena il 5,92% del PIL nel 2028, la percentuale più bassa di sempre); tagliano il sistema pubblico dei servizi (a partire dall'Istruzione, cui sottraggono ulteriori 620 milioni di euro); svuotano di 2,9 miliardi il Fondo Sviluppo e Coesione, penalizzando ancora una volta il Mezzogiorno; si guardano bene dall'andare a prendere i soldi dove sono (profitti, extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale).

Se si esclude il PNRR, da cui peraltro prendono oltre 7 miliardi per garantire gli ennesimi, quanto inutili finanziamenti a pioggia alle imprese senza condizionalità, non c'è alcun impegno su nuovi investimenti e su una politica industriale in grado di invertire la desertificazione produttiva in corso.

Nel frattempo, la crescita acquisita nel 2025 è dello 0,5% e, nel 2026 – 2027, il PIL italiano si confermerà al di sotto dell'1%, con l'Italia che diventerà fanalino di coda dell'Unione europea.

Gli effetti concreti di una linea economica a dir poco autolesionistica e antipopolare sono sotto gli occhi di tutti: valore reale dei salari inferiore dell'8,8% rispetto al 2021; pensioni che non

hanno neanche lontanamente recuperato il potere d'acquisto perso a causa dell'inflazione, su cui si continua a fare cassa; esplosione della cassa integrazione (+18% nei primi nove mesi del 2025 rispetto al 2024); 2,5 milioni di lavoratori a termine e precari; 100.000 ragazze e ragazzi che ogni anno lasciano l'Italia per cercare un lavoro libero e dignitoso fuori dai nostri confini nazionali; un welfare sempre meno pubblico e universalistico.

L'unico record è quello raggiunto dalle quotazioni dell'industria delle armi, grazie a 23 miliardi di spese in più in difesa nei prossimi tre anni e molti altri ancora in quelli successivi, se davvero si vuole rispettare il folle impegno assunto dalla presidente del Consiglio in ambito Nato (5% del PIL da destinare al riarmo entro il 2035).

Di fronte a questo scenario, non abbiamo alternative a portare avanti il nostro impegno per cambiare un modello di sviluppo ormai insostenibile sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale. Un modello di sviluppo che stanno cercando di tenere in piedi convertendo l'economia italiana e quella europea in un'economia di guerra.

Restituzione del drenaggio fiscale e sua neutralizzazione per il futuro; contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze e riforma fiscale all'insegna della progressività e dell'equità orizzontale; rinnovo di tutti i contratti nazionali di lavoro, pubblici e privati, per difendere e aumentare il potere d'acquisto; rafforzamento ed estensione della quattordicesima e piena rivalutazione delle pensioni; investimenti nel sistema pubblico dei servizi (sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche per la casa, trasporto pubblico, diritto allo studio); blocco dell'aumento automatico dell'età pensionabile per tutte e tutti, una maggior flessibilità in uscita e una pensione contributiva di garanzia per precari e discontinui; vere politiche industriali per i settori manifatturieri e per i servizi, con intervento pubblico e investimenti per innovare il nostro sistema produttivo, realizzare la transizione energetica, ambientale e tecnologica, difendere l'occupazione, creare nuovo lavoro di qualità, realizzare una vera strategia di sviluppo per il Mezzogiorno; tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; cambiamento del sistema degli appalti; piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni nei settori pubblici; contrasto alla precarietà e al lavoro povero, nero e sommerso; istituzione del salario minimo e una legge sulla rappresentanza; contrasto a una insostenibile corsa al riarmo: restano le nostre priorità anche nell'anno che è appena cominciato.

Le porteremo avanti non solo per tutelare i diritti delle persone che rappresentiamo, ma nell'interesse generale dell'Italia.

INDICE

LA LEGGE DI BILANCIO 2026 TRA AUSTERITÀ, DRENAGGIO FISCALE E RIARMO	4
PNRR E MANOVRA DI BILANCIO 2026.....	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	11
POLITICHE SANITARIE	14
POLITICHE SOCIALI.....	19
DISABILITÀ	22
PENSIONI	23
LAVORO	38
MEZZOGIORNO	40
AMBIENTE	43
SETTORI DELLA CONOSCENZA	44
POLITICHE ABITATIVE.....	53
RICOSTRUZIONE	56
POLITICHE DI GENERE	58
POLITICHE GIOVANILI	59
LEGALITÀ E SICUREZZA.....	60
I PRINCIPALI EFFETTI FINANZIARI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE NELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE 199/25.....	61

Avvertenza

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la [Legge 30 dicembre 2025 n. 199](#) “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Le schede che seguono fanno riferimento alle principali disposizioni introdotte durante l'iter parlamentare di approvazione del provvedimento. Si confermano analisi e le valutazioni presenti nella [Memoria](#) che la CGIL ha illustrato nell'audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato del 4 novembre 2025.

LA LEGGE DI BILANCIO 2026 TRA AUSTERITÀ, DRENAGGIO FISCALE E RIARMO

Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica

Dopo la recessione del 2020 (-8,9%), il rimbalzo del 2021 (+8,9%), la ripresa del 2022 (+4,8%), la bassa crescita del 2023 (+1,0%) e del 2024 (+0,7%), i dati trimestrali sul prodotto interno lordo del 2025 confermano la stagnazione economica. La crescita acquisita per il 2025 è di appena +0,5% e, inoltre, le stime sul 2026 segnalano un'ulteriore crescita asfittica che non tiene conto dell'impatto dei dazi statunitensi sull'economia italiana che causerà una persistente contrazione del PIL, come evidenziato nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP). Gli ultimi dati sul PIL, quindi, smentiscono le previsioni ottimistiche del Governo e sanciscono il quarto anno consecutivo di crescita molto bassa.

Nel frattempo, dopo il quadriennio 2021-24 caratterizzato da un'alta inflazione cumulata (Ipc_a +18,6%) determinata dalla crescita dei profitti, nel 2025 i prezzi hanno ripreso a correre, con un'inflazione che nel 2025 si è attestata al +1,7%. L'indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il c.d. "carrello della spesa") ha registrato un'inflazione cumulata del +21,6% nel quadriennio 2021-24 e un aumento del +2,4% nel 2025. Particolarmente allarmante è il differenziale di inflazione tra il carrello della spesa e l'indice complessivo perché indica una maggiore pressione per le famiglie meno abbienti.

Nel quinquennio 2021-25, la dinamica salariale non ha seguito quella dei prezzi e tra l'andamento dell'inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali orarie c'è un divario abissale che, ad oggi, permane ancora molto ampio. In termini reali, le retribuzioni contrattuali a settembre 2025 restano al di sotto dell'8,8% rispetto a gennaio 2021. Gli ultimi dati sui contratti collettivi fotografano la situazione al 3° trimestre 2025, cioè prima del recente rinnovo dei metalmeccanici, con 5,6 milioni di dipendenti in attesa del rinnovo (pari al 45,4% del monte retributivo complessivo) e con un tempo medio di attesa di oltre due anni. Si segnalano importanti differenze a livello settoriale: il 100,0% della Pubblica Amministrazione è in attesa del rinnovo, il 52,8% nell'industria, il 9,7% nei servizi e, infine, lo 0,0% in agricoltura. L'aggiornamento non tempestivo della massa salariale all'inflazione alimenta un'ulteriore perdita del potere d'acquisto dei salari.

Gli ultimi dati sull'occupazione confermano come l'andamento del mercato del lavoro non sia affatto entusiasmante. Dopo diciassette trimestri, nel 3° trimestre 2025 si è interrotta la crescita tendenziale del numero di occupati. Inoltre, sulle recenti dinamiche occupazionali vanno segnalati almeno tre elementi critici che riguardano:

- la qualità occupazionale:
 - la precedente crescita occupazionale, in un contesto caratterizzato da un PIL stagnante e un aumento minimo delle ore lavorate, indica una bassa qualità dei posti di lavoro;

- il numero dei lavoratori a termine permane ancora molto alto (oltre 2,5 milioni nel 3° trimestre 2025) e, inoltre, i flussi dell'offerta di lavoro mostrano come il tasso di permanenza nell'occupazione dipendente a termine nel 3° trimestre 2025, rispetto allo stesso trimestre del 2024, sia del 74,1%;
- la questione demografica:
 1. l'aumento occupazionale è determinato dalla crescita degli over 50 che rappresentano ormai oltre il 40% degli occupati e la cui permanenza sul mercato del lavoro è determinata dalle riforme pensionistiche che hanno aumentato l'età pensionabile;
 2. la crescita del tasso di occupazione in Italia (62,2% nel 2024) – che rimane il più basso di tutta l'Unione Europea – è determinata anche dalla drastica diminuzione della popolazione in età da lavoro, come ha riconosciuto il Governo nel Piano Strutturale di Bilancio (PSB);
- gli ammortizzatori sociali:
 - le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) sono in crescita (circa 419 milioni di ore nel periodo gennaio-settembre 2025, cioè +18,5% rispetto allo stesso periodo del 2024), ma gli effetti non si vedono immediatamente nelle statistiche sul mercato del lavoro perché i cassaintegrati escono dagli occupati solo se la loro assenza dal lavoro supera i tre mesi.

Il recente miglioramento del quadro di finanza pubblica, celebrato dal Governo e valutato positivamente dalle agenzie internazionali di rating, è il risultato di un pesante consolidamento fiscale deciso dallo stesso Esecutivo con il PSB varato nel 2024. La strategia governativa si è basata, dal lato delle uscite, sulla forte riduzione della spesa pubblica (le cui conseguenze si scaricano su lavoratori dipendenti e pensionati a causa dei tagli a sanità, istruzione, ecc.) e, dal lato delle entrate, dal maggiore gettito tributario incamerato tramite il drenaggio fiscale: un meccanismo che, in presenza di inflazione e con un'Irpef non indicizzata all'inflazione, preleva silenziosamente maggiori imposte proprio da salari e pensioni.

Sono questi due elementi (austerità e drenaggio) a consentire al Governo di ridurre il rapporto deficit/PIL intorno alla soglia del 3%, determinando così l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo nella prossima primavera, cioè in anticipo rispetto a quanto richiesto dalla Commissione europea e previsto nel PSB e nel Documento di Finanza Pubblica (DFP).

La Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 si inserisce, quindi, in un quadro macroeconomico caratterizzato da stagnazione economica; alta inflazione cumulata; salari e pensioni che non hanno recuperato il potere d'acquisto perso negli ultimi anni; occupazione che cresce solo tra gli over 50; circa la metà dei dipendenti in attesa di un rinnovo contrattuale; profonda deindustrializzazione (con una flessione della produzione industriale che, a parte qualche sussulto mensile, continua ininterrottamente dall'ultimo trimestre 2022), aumento delle ore di cassa integrazione e delle crisi aziendali, ecc. Con un quadro in netto peggioramento, non è chiaro quali siano i record che il Governo italiano continua a rivendicare.

Si tratta della seconda Legge di Bilancio definita all'interno del quadro tracciato dal PSB, la cui traiettoria è vincolante fino al 2031 (quindi, ben oltre la durata dell'attuale Governo e di questa legislatura) e prevede un forte contenimento della spesa primaria netta che crescerà, in termini nominali, meno dell'inflazione prevista, determinando quindi una sua riduzione in termini reali.

Dall'analisi degli ultimi documenti economico-finanziari emerge chiaramente come l'azione economica del Governo sia del tutto irrilevante nell'orizzonte considerato (2026-2028). Infatti, il quadro programmatico, ossia quello che incorpora l'impatto delle nuove misure, e quello tendenziale, quindi a legislazione vigente, coincidono nel 2026 mentre nel 2027 e 2028 vi è una differenza del tutto insignificante (+0,1 p.p. annuo), certificando così il totale fallimento delle politiche economiche dell'Esecutivo.

Inoltre, in questi anni di alta inflazione cumulata, nonostante non ci sia stato un aumento della capacità contributiva dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, questi ultimi hanno pagato 25 miliardi in più di imposte non dovute. Un prelievo surrettizio su salari e pensioni che non solo non è stato restituito tramite un rafforzamento dei servizi pubblici ma che viene utilizzato dal Governo per migliorare i saldi di finanza pubblica e aprire uno spazio per il riarmo. L'obiettivo dell'Esecutivo è, infatti, quello di attivare la Clausola di Salvaguardia Nazionale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per scomputare le spese per la difesa, finanziare la corsa al riarmo (+23 miliardi solo nel triennio) anche tramite il ricorso ai prestiti del fondo SAFE, facendo così indebitare ulteriormente il Paese e imponendo ancor più austerità rispetto a quella già prevista.

Il piano europeo "*Rearm Europe*" e gli impegni assunti in sede NATO, entrambi avallati dal Governo Meloni, sconvolgeranno gli equilibri di bilancio, modificheranno la composizione della spesa pubblica e cambieranno il modello industriale, sociale e di sviluppo. Infatti, partendo dal PIL nominale del 2025-2028 previsto nel DPFP 2025, e ipotizzando che dal 2029 al 2035 ci sia una crescita nominale annua del +2,6% (pari a quella del 2028 nonché alla media 2000-2024), e tenendo conto che alla spesa per la difesa sarà destinato il 2% del PIL già nel 2025, e che tale percentuale crescerà gradualmente fino al 2,50% entro il triennio e poi fino al 5,00% entro il decennio, abbiamo stimato che l'Italia destinerà dai 45,2 miliardi nel 2025 a oltre 146,2 miliardi nel 2035. Quindi, l'Italia

dovrà aumentare la spesa in difesa di oltre +10 miliardi all'anno (in media) e nel decennio 2025-2035 spenderà, in termini cumulati, circa 964 miliardi.

Stima delle risorse destinate alla difesa in Italia (in % del PIL e in miliardi di euro), 2025-2035											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
% PIL in difesa	2,00%	2,15%	2,30%	2,50%	2,86%	3,21%	3,57%	3,93%	4,29%	4,64%	5,00%
in mld di euro	45,2	49,9	54,8	61,1	71,6	82,7	94,3	106,4	119,1	132,4	146,2

Fonte: elaborazione Ufficio Economia CGIL su dati DPFP 2025 ed EUROSTAT

Si tratta di un'ingente mole di risorse che, a tassazione invariata, verrà sottratta allo stato sociale, ai salari e alle pensioni, alle politiche industriali e agli investimenti indispensabili per invertire il declino economico, rilanciare la domanda interna, creare lavoro di qualità e innovare il nostro sistema produttivo.

Ancora una volta ribadiamo che le scelte di politica economica non sono mai né tecniche né neutrali, bensì il risultato di decisioni politiche. Ed è una chiara scelta politica del Governo quella di aver varato una Legge di Bilancio che non incide sulla crescita e che si basa su austerità (forte riduzione della spesa pubblica con drammatiche conseguenze sul sistema pubblico dei servizi utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati), drenaggio fiscale (aumento silenzioso delle imposte proprio su salari e pensioni) e riarmo (avvio di una pericolosa economia di guerra che modifica il modello industriale, sociale e di sviluppo del nostro Paese).

PNRR E MANOVRA DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato e rafforzato ulteriormente il ruolo fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia come strumento di copertura finanziaria di una parte relevantissima dell'intera Manovra che come strumento di orientamento di scelte politiche di carattere generale.

Riguardo al primo punto, i commi 741, 742 e 743 dell'articolo 1 prendono atto dell'ulteriore revisione del PNRR approvata a fine novembre dalla Commissione Europea che, tra l'altro, consente di liberare risorse nazionali e sostituirle con quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza laddove riguardino interventi in qualche modo coerenti con il PNRR. Grazie a questo meccanismo verranno riversate nel bilancio dello Stato, e acquisite all'erario, quota parte delle somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR. Ciò avverrà entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un importo pari, rispettivamente, a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro. Ciò determina un maggiore finanziamento dell'intera manovra pari 5.500 milioni di euro nel 2026, 533 milioni nel 2027 e 159 nel 2028, rispetto a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica (RT) iniziale (493 milioni nel 2026 e 467 milioni nel 2027). Tali somme includono anche la rimodulazione degli interventi finora inclusi nelle *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*, che sono stati esclusi dal Piano, per un importo di 910 milioni di euro, continuando a essere finanziati da risorse nazionali, secondo un cronoprogramma aggiornato. Inoltre, per il 2026 è previsto il riversamento di ulteriori 50 milioni di euro dell'Investimento M7-I.12 (*Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni*), il quale, a seguito dell'ultima revisione, è stato eliminato dal PNRR. Essendo un "progetto in essere" con risorse giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, la cancellazione comporta un ulteriore **contributo alla copertura della manovra del PNRR per il 2026 che diventa pari a 5.993 milioni di euro.**

Appare evidente come l'utilizzo di artifici contabili per spostare consistenti risorse del PNRR su spese precedentemente imputate a risorse nazionali, che consente di dare la copertura più consistente alla manovra varata dal Governo, testimonia il fatto che la rimodulazione non è stata pensata per migliorare interventi, investimenti o riforme previste dal Piano, ma è sostanzialmente utilizzata una coperta (al momento l'unica) tirata di qua e di là per dare risposte immediate a richieste settoriali (vedi gli incentivi alle imprese), o per dare un po' di spazio finanziario a una Legge di Bilancio coerente con le politiche di austerità che il Governo ha deciso di mettere in atto.

Riguardo al secondo punto occorre innanzitutto ricordare che la gran parte delle nuove misure del PNRR, pari a 7,8 miliardi di euro, consiste principalmente in nuovi strumenti finanziari che consentono la spesa negli anni successivi al 2026. A tal fine la Legge di Bilancio regola l'istituzione dei seguenti strumenti finanziari:

- "Fondo Nazionale per la connettività" per un importo pari a 733.402.818 di euro previsto dalla Missione 1 Componente 2 Investimento 7 del PNRR. Il soggetto attuatore sulla base di un'apposita convenzione sarà Invitalia S.p.A. (commi 739 e 740);
- "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" per un importo pari a 599 milioni di euro. Il soggetto attuatore, sulla base di una apposita convenzione, sarà Cassa Depositi e Prestiti e potrà prevedere il coinvolgimento di società controllate dall'istituto (art. 1 commi da 884 a 893).

Sono state introdotte, inoltre, norme relative alla riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano (Riforma 3 della Missione 7 RepowerEU). In particolare, si stabilisce che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA). La riforma mira a facilitare l'inclusione del biometano nel sistema e nel mercato dell'energia e a creare nuove capacità di produzione di biometano in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili) e i relativi atti delegati, e in particolare a favorire la flessibilità e l'efficienza della rete del gas naturale agevolando la conversione al biometano (articolo 1 comma 933).

È previsto un credito di imposta, per un importo complessivo di 10 milioni di euro, per le imprese energivore e gasivore in relazione agli investimenti in nuovi beni materiali e immateriali strumentali all'esercizio d'impresa effettuati nel 2025. Si applicano le disposizioni previste dal PNRR su Transizione 5.0 (art. 38 del decreto-legge 19/24) tranne quelle, guarda caso, che vietavano l'agevolazione ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili o ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente (art. 1 commi da 962 a 965). *L'intervento è sbagliato perché utilizza le disposizioni di Transizione 5.0 del PNRR, che avevamo già contestato per la mancanza di ambizione nelle condizionalità ambientali e l'assenza di quelle sociali. Ancora più grave la previsione di una deroga per cui potranno essere finanziati interventi legati a fonti fossili, sostanze inquinanti e pericolose.*

Sono sostanzialmente confermate le disposizioni previste nel disegno di legge relative al raggiungimento di obiettivi assai rilevanti riguardanti alcune riforme. In particolare, in tema di tax gap (nell'ambito della Riforma dell'amministrazione fiscale) e in tema di livelli essenziali delle prestazioni (nell'ambito della Riforma del quadro fiscale subnazionale).

Sono state introdotte norme modeste e totalmente insufficienti riguardanti procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni per la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. Le norme riguardano:

- i precari dell'Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa (comma 293);
- il Piano di reclutamento straordinario del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca (commi da 305 a 315).

È stato modificato il Codice dei contratti pubblici riguardo alla disciplina delle penali e dei premi di accelerazione. In particolare, il premio che è commisurato:

- ai giorni di anticipo;
- in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali;
- nei limiti delle somme disponibili che, in base alla nuova norma, potranno ricomprendere anche le economie derivanti dai ribassi d'asta nel limite del 50%.

Sono fatte salve le norme relative al Fondo per le opere indifferibili (FOI).

Sono state introdotte infine alcune norme settoriali relative:

- alla possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione Gazzetta Amministrativa, in occasione di eventi straordinari ed in attuazione del PNRR (comma 695);
- all'istituzione del «Fondo PSN» con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'investimento 1.1 *Infrastrutture Digitali Migrazione al Polo Strategico Nazionale — PAC Pilota Ter M1C1 PNRR* (comma 812);
- all'istituzione del Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, finalizzato a garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR.

Riportiamo, infine, le proposte e le richieste che, come CGIL, avevamo avanzato sulla proposta di rimodulazione durante la riunione della Cabina di Regia nazionale del PNRR del 25 settembre 2025:

- 1) contrarietà all'uso delle risorse PNRR per sostenere il riarmo in tutte le possibili declinazioni;
- 2) contrarietà all'istituzione di ulteriori incentivi alle imprese;
- 3) creazione di eventuali strumenti finanziari per interventi sociali quali, ad esempio, la lotta alla povertà energetica e alla povertà dei trasporti, in coerenza anche con gli obiettivi del Piano Sociale per il Clima, quali interventi anticipatori di misure e risorse ordinarie;
- 4) istituzione, in tempi brevi, di una cabina di coordinamento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR che avranno un impatto sociale anche dopo il 2026, con la piena partecipazione delle parti sociali. Ci riferiamo, ad esempio: alla riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, al Piano d'azione nazionale contro il lavoro sommerso, alla riforma sulla disabilità, alla riforma sulla non autosufficienza, alla riforma della sanità territoriale, alle riforme relative al sistema di istruzione, alla riforma relativa al rafforzamento dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, alla riforma della pubblica amministrazione, alla riforma della legislazione sugli alloggi per studenti universitari, alla gestione dei nidi d'infanzia, ecc.;
- 5) piena e completa funzionalità delle cabine di coordinamento territoriali presso le prefetture con convocazioni coordinate per materia, a livello nazionale e regionale, con la partecipazione ordinaria delle parti sociali;

- 6) convocazione periodica e tempestiva della Cabina di Regia nazionale PNRR con la partecipazione ordinaria delle parti sociali. Nell'immediato abbiamo chiesto un incontro sulle scelte da prendere in relazione al monitoraggio sull'attuazione del Piano, e un altro sul tema delle priorità trasversali relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali;
- 7) accesso diretto, in ambiente dedicato, alla piattaforma ReGiS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Si confermano la diminuzione della seconda aliquota dell'IRPEF dal 35% al 33% (comma 3) e la tassazione al 5% degli aumenti contrattuali nazionali corrisposti nell'anno 2026, se derivanti da contratti firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ai dipendenti del settore privato con redditi di lavoro dipendente non superiori a 33 mila (comma 7).

Con il comma 112 si introduce, a partire dal 2028, una ritenuta d'acconto dell'0,5%, che passerà all'1% nel 2029, sui pagamenti di fatture elettroniche "business to business". Il gettito stimato a regime è pari a circa 1,47 miliardi di euro annui, suddivisi tra Irpef e Ires. Tenendo conto della percentuale e del periodo di applicazione, si conferma, dunque, il totale dietro front sulla riduzione del tax gap e sulla lotta all'evasione fiscale, che era uno dei traguardi più ambiziosi del PNRR.

Il comma 771 prevede l'anticipo dell'incasso del contributo SSN sui premi RCA tramite un acconto dell'85% che genererà un maggiore gettito solo nel 2026. Si tratta di un onere per le compagnie assicurative che è necessario garantire non si scarichi sugli assicurati e sui lavoratori del settore.

I commi 126, 127 e 128 istituiscono un contributo di 2 euro per ciascuna spedizione di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Si tratta di una evidente penalizzazione per i piccoli consumatori.

La Manovra consolida un indirizzo delle politiche fiscali iniquo e regressivo che chiediamo di modificare attraverso una riforma strutturale all'insegna dei principi costituzionali di giustizia fiscale (capacità contributiva e progressività tributaria), con l'obiettivo di prendere le risorse dove sono (extraprofitti, profitti, rendite, grandi ricchezze, evasione fiscale e contributiva) ed eliminare la flat tax, le rottamazioni, ecc.

Non restituisce e non neutralizza in alcun modo - ai redditi da lavoro dipendente e da pensione - il drenaggio fiscale che continua a cumularsi dal 2022.

Di seguito alcuni studi pubblicati nell'ultimo periodo:

Tabella 1 – Drenaggio fiscale per un lavoratore con e senza aumenti contrattuali nel triennio 2022-2024 (in euro)

Lavoratore <u>con</u> aumento contrattuale	2022	2023	2024	Totale
Imponibile	27.794	29.025	30.993	
Drenaggio fiscale	150	460	772	1.382

Lavoratore <u>senza</u> aumento contrattuale	2022	2023	2024	Totale
Imponibile	27.432	27.432	27.432	
Drenaggio fiscale	148	439	445	1.032

Fonte: elaborazione Ufficio Economia CGIL

Tabella 2 – Drenaggio fiscale per un pensionato con perequazione nel triennio 2022-2024 (in euro)

Pensionato con perequazione	2022	2023	2024	Totale
Imponibile	16.900	18.269	19.255	
Drenaggio fiscale	125	307	276	708

Fonte: elaborazione Uff. Economia CGIL e Dip. Previdenza e Fisco SPI-CGIL

Tabella 3 – Beneficio e drenaggio fiscale per imponibile previdenziale annuo e relativa differenza (in euro), 2023-2025

Imponibile previdenziale annuo	Beneficio	Drenaggio	Differenza
15.000	630	400	230
20.000	745	1.444	-699
25.000	916	1.548	-632
30.000	959	1.595	-636
35.000	975	3.062	-2.087
40.000	720	3.560	-2.840

45.000	260	3.516	-3.256
50.000	260	3.539	-3.279
55.000	260	3.634	-3.374

Fonte: Ufficio Economia CGIL

Tabella 4 - Beneficio netto annuo con aliquota 33% fino a 50 mila euro per imponibili fiscali annui

Imponibile fiscale annuo	Beneficio netto annuo
28.000,00	0,00
30.000,00	40,00
35.000,00	140,00
40.000,00	240,00
45.000,00	340,00
50.000,00	440,00
55.000,00	440,00
60.000,00	440,00
70.000,00	440,00
80.000,00	440,00
90.000,00	440,00
100.000,00	440,00

Fonte: elaborazione Ufficio Economia CGIL

Le misure approvate non compensano in alcun modo il drenaggio fiscale subito da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni.

POLITICHE SANITARIE

Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale


(Art. 1 comma 333)


Nel passaggio dal disegno di Legge di Bilancio (Art. 63) al Testo Definitivo, si è verificata una rideterminazione al ribasso delle risorse. Nel testo iniziale, l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard era stato fissato in 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Nel testo approvato in Commissione: per l'anno 2026 l'importo è stato ridotto a 2.382,2 milioni di euro, segnando un decremento di circa 17,8 milioni rispetto alla bozza; per l'anno 2027, la cifra è stata fissata a 2.631 milioni di euro, con un taglio di 19 milioni rispetto ai 2.650 milioni iniziali. Infine, a decorrere dall'anno 2028, lo stanziamento è stato stabilizzato a 2.633,1 milioni di euro annui.

La dinamica del finanziamento del SSN

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PIL nominale (PSB, legislazione vigente, in mil. €)	2.128.001	2.189.651	2.255.728	2.323.318	2.381.380	
Fabbisogno Sanitario Naz.le (LB 2025, in mil. €)	128.874	134.017	136.536	140.505	141.259	142.128
Incremento FSN (DDL 2026, in mil. €)				2.382	2.631	2.633
Fabbisogno Sanitario Naz.le (DDL 2026, in mil. €)				142.887	143.890	144.761
variazione in % rispetto all'anno precedente				4,65	0,70	0,61
% PIL	6,05	6,09	6,05	6,15	6,04	5,92

Elab. CGIL dati Legge di Bilancio 2026, PSFP, UPB





Alzheimer e altre patologie di demenza senile

(Art. 1 comma 334)

Nell'articolo 63 comma 2 era stata prevista una quota pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Nel nuovo testo è stato confermato l'importo di 100 milioni di euro per il 2026, per gli anni successivi è stata introdotta una progressiva riduzione: per l'anno 2027 il finanziamento scende a 98 milioni di euro, mentre a decorrere dall'anno 2028 la cifra si stabilizza definitivamente a 83,1 milioni di euro annui.

Assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari

(art. 1 comma 336)

Comma inserito ex novo per stabilire che le disposizioni del comma 335 relative all'emersione del lavoro irregolare entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge.

Obiettivi Sanitari Prioritari

(art. 1 comma 338)

Modifica gli importi: per il 2026 la quota è rideterminata al ribasso in 188,2 milioni di euro; a decorrere dal 2029, 60 milioni di euro annui. Nella precedente versione erano previsti 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con questa modifica si crea un vuoto di disponibilità economica che inciderà sulle scelte delle Regioni nel mantenere la continuità dei progetti in corso.

Regioni di Riferimento per Fabbisogni Standard

(Art. 1 comma 339)

Con questa integrazione si stabilisce che, per determinare i fabbisogni sanitari standard degli anni 2025 e 2026, si devono utilizzare come riferimento le stesse regioni indicate per l'anno 2024.

Misure di prevenzione

(Art. 1 comma 340)

A decorrere dal 2026 viene vincolata la quota di 238 milioni di euro del fabbisogno nazionale standard per: integrazione dei test per la mutazione ESR1 nel carcinoma mammario metastatico; inserimento della profilazione genomica HRD del carcinoma dell'ovaio; integrazione per l'uso del Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità e delle malattie rare; avvio di programmi precoci specifici per i pazienti oncologici; inserimento dell'accertamento per la leucodistrofia metacromatica; programmi per diagnosi precoce e presa in carico delle persone affette da malattia di Parkinson; prevenzione delle maculopatie (miopica e senile); prevenzione e cura della fibromialgia, lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica e artrite reumatoide.

Monitoraggio Salute Mentale (PANSM)

(Art. 1 comma 346)

Viene modificata la norma sul riparto delle risorse per la salute mentale. Il testo specifica che il riparto avviene con decreto del ministro della Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con criteri che includono il monitoraggio del recepimento regionale del Piano (PANSM).

Stabilizzazione Personale Sanitario

(Art. 1 comma 365)

Inserimento di una modifica all'articolo 1, comma 268 della legge 234/2021. Si interviene sui criteri per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio durante l'emergenza sanitaria. La norma amplia la platea delle professioni: personale sanitario, personale Socio-Sanitario e personale Tecnico e Amministrativo. La stabilizzazione riguarda anche il personale dei servizi esternalizzati: questi devono aver maturato almeno 18 mesi (tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025) di servizio complessivo (anche non continuativi) presso enti del SSN e all'interno di questi 18 mesi, almeno 6 mesi devono essere stati prestati nel periodo dell'emergenza.

Potenziamento Cure Palliative

(Art. 1 comma 367)

Introdotta una nuova disposizione che modifica una norma pregressa autorizzando la spesa per l'assunzione di personale destinato alle reti di cure palliative, incrementata di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro annui dal 2026.

Riduzione Fondo Farmaci Innovativi

(Art. 1 comma 386)

Viene modificato il tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti che passa allo 0,30%, contestualmente viene modificata la dotazione del fondo per i farmaci innovativi, disponendo una riduzione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Farmacie

(Art. 1 comma 391)

Nuova norma che introduce un tetto al margine delle farmacie: per i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A, con prezzo superiore a 100 euro, la quota fissa della remunerazione spettante alla farmacia deve essere calcolata come se il prezzo del farmaco fosse di 100 euro.

Farmaceutica

(Art. 1 comma 396)

Integrazione che introduce misure per il potenziamento della distribuzione e del monitoraggio dei farmaci. Il comma riscrive le regole per le gare d'appalto dei farmaci equivalenti. Viene previsto il passaggio dal sistema dell'“aggiudicatario unico” (chi vince la gara fornisce il 100% del farmaco) a quello dell'Accordo-Quadro con tre fornitori. Per garantire che il mercato non resti in mano a una sola azienda (rischiando interruzioni se quella ditta ha problemi di produzione), il fabbisogno regionale viene diviso tra i primi tre classificati nella gara garantendo le seguenti quote: 55%, 30%, 15% della fornitura.

Il comma stabilisce, inoltre, che gli ospedali e i centri prescrittori sono tenuti ad erogare i prodotti aggiudicati.

Commento

Il testo rivela una strategia di fondo che non affronta i nodi problematici del Servizio Sanitario Nazionale, che continua a prevedere risorse del tutto inadeguate e in larga parte vincolate, limitandosi a una redistribuzione interna dei fondi già scarsi.

Nonostante la continua retorica del Governo rispetto all'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, i numeri (Commi 333 e 338) dicono altro. Continua il definanziamento del fabbisogno sanitario sul PIL e l'iter della Legge di Bilancio ha diminuito le risorse previste nel DDL. Si osserva la riduzione di circa 18 milioni per il 2026, 19 milioni per il 2027 e 17 milioni per il 2028 su un fondo iniziale stimato già insufficiente, dimostrando che la sanità pubblica continua a non essere una priorità di questo Governo.

Si finanziano i nuovi screening oncologici (comma 340) non con risorse "fresche", ma sottraendole agli "obiettivi sanitari prioritari". Di fatto, si mantiene il sistema in uno stato di perenne sottofinanziamento rispetto all'inflazione.

L'intervento del comma 365 sulla stabilizzazione dei precari, sebbene positivo per i lavoratori coinvolti, è una risposta parziale e tardiva che non risolve la grave carenza organica. La norma si limita a trasformare rapporti di lavoro precari o esternalizzati in contratti a tempo indeterminato senza prevedere risorse aggiuntive. È un'operazione positiva per il contrasto alla precarietà, che tuttavia coinvolge personale già in forza lavoro, non di potenziamento degli organici necessari a garantire i servizi e di conseguenza ad abbattere le liste d'attesa. La norma non offre una visione di futuro: senza un piano straordinario di assunzioni e un aumento dell'attrattività sul piano economico delle professioni sanitarie, il rischio è di normalizzare una quota di organico insufficiente a coprire i turni e i servizi negli ospedali e sul territorio.

Il taglio progressivo al Fondo Alzheimer (comma 334), che scende sotto gli 84 milioni dal 2028, è un indicatore chiaro che la cronicità e la fragilità sociale non sono una priorità reale in questa legislatura. Di fronte a una popolazione che invecchia, con livelli di non autosufficienza in espansione, ridurre le risorse per curare le persone affette da Alzheimer e demenze è una scelta politica scellerata che ricadrà interamente sulle spalle delle famiglie.

In conclusione, abbiamo un incremento del Fabbisogno sanitario nazionale del tutto insufficiente, ancora lontano dai Paesi europei di riferimento, che non favorirà la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da parte delle Regioni. Anche quest'anno il Governo punta più su interventi sulla macchina della comunicazione con spot dall'ampio ritorno mediatico, tralasciando però gli interventi di cui il SSN avrebbe bisogno. Le azioni previste difficilmente avranno un ritorno positivo sui servizi, sul personale e sulle liste d'attesa, che non saranno abbattute finché non si deciderà di investire realmente sul finanziamento complessivo del FSN.

POLITICHE SOCIALI

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Assegno di inclusione

(art. 1 comma 158)

La norma precedente (art 38 comma 1) subisce una modifica in senso peggiorativo per i percettori dell'assegno di inclusione. Viene infatti aggiunto l'inciso: "*L'importo della **prima mensilità di rinnovo** è riconosciuto in misura pari al **50 per cento dell'importo mensile** del beneficio economico rinnovato (...)*".

Commento

*Non si comprende la ragione del dimezzamento della prima mensilità del rinnovo dell'assegno di inclusione. È una scelta che pare soprattutto, se non esclusivamente, **punitiva e mortificante** per chi si trova in condizione di povertà e manifesta – richiedendo il rinnovo della misura di ADI – bisogno di sostegno al reddito.*

(Art. 1 comma 160)

Rispetto alla prima versione del ddl Bilancio (art. 38 comma 3), il testo subisce una modifica sostanziale in materia di risorse stanziare per il rifinanziamento dell'Assegno di inclusione.

Commento

*Si tratta di un **dimezzamento delle risorse** previste nel disegno di Legge di Bilancio di ottobre 2025. Il dimezzamento delle risorse annuali previste per tutti gli anni dal 2026 al 2032 non si giustifica con il solo dimezzamento della prima mensilità di rinnovo di cui al comma 158, andando a ridurre drasticamente le poche risorse disponibili per una misura già molto debole e ultra categoriale di contrasto alla povertà.*

ISEE

(Art. 1 comma 208)

Il valore-soglia di esclusione dell'immobile di proprietà dal calcolo dell'ISEE, ai fini dell'accesso ai benefici di cui sopra (ADI, SFL, AUU, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati) viene ulteriormente **innalzato fino a 120.000€ per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane**, di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56.

Commento

Seppur dalla differenziazione dei valori soglia si possa cogliere l'attenzione del Governo alla variazione del costo della vita tra territori, permane il rischio di esclusione dall'accesso alle prestazioni delle famiglie meno numerose e delle persone/famiglie in affitto).

Livelli essenziali delle prestazioni

(Art. 1 commi da 698 a 711)

I commi dal 698 al 711 definiscono i LEP. Nel merito, i nuovi LEPS (in materia, di assistenza sociale) non variano rispetto a quanto previsto dal ddl Bilancio.

Commento

Mentre per l'equipe multidisciplinare a livello di ATS la Legge di Bilancio stanZIA risorse specifiche (comma 704), per l'assistenza domiciliare socioassistenziale per "persone non-autosufficienti" permangono alcune importanti criticità: la mancata assegnazione di risorse necessarie per finanziare il LEPS; un'ora la settimana è del tutto inadeguata a soddisfare anche il minimo bisogno di cura e assistenza; l'assenza di specificità della definizione per "persone non-autosufficienti" può farvi rientrare quelle anziane, i disabili, i minori.

Fondo caregiver familiare

(Art. 1 comma 227)

È positivo che venga meno la dicitura "di iniziativa governativa", allargando a tutte le iniziative legislative in materia.

Commento

Si sottolineano le criticità della misura: manca ancora il testo della proposta di legge (solo annunciato dalla Ministra Locatelli) che la Legge di Bilancio va a finanziare. Un testo che sarà comunque riservato alle e ai caregiver delle persone disabili, escludendo quelli delle persone non autosufficienti.

Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale

(Art. 1 Comma 822)

Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Sintesi della riduzione delle risorse in materia di politiche sociali e famiglia (Allegato XI):

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri Triennio 2026-2028

(Migliaia di euro)

Missione-Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.483	1.281	2.192	1.990	9.192	1.990
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	1.386	1.186	2.095	1.895	2.095	1.895
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	97	95	97	95	97	95

Elab. CGIL dati Legge di Bilancio 2026

DISABILITÀ

Misura a sostegno della mobilità

(Art. 1 commi 872 e 873)

È istituito un Fondo specifico pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per sostenere la mobilità delle persone con disabilità.

Commento

Riteniamo che si tratti di risorse insufficienti e inadeguate. Vi è l'intenzione di risolvere il problema della mobilità delle persone con disabilità con finanziamenti esigui rivolti ai servizi pubblici non di linea e per gli adattamenti dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro, quando l'accessibilità generale dei trasporti nel nostro Paese soffre di gravi carenze strutturali.

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata anche dall'Italia (Legge 18/2009), stabilisce che il trasporto deve essere accessibile e garantire la mobilità personale alle persone con disabilità su base di uguaglianza, eliminando barriere e fornendo ausili e tecnologie di supporto, ma questi dettati non trovano spesso un riscontro reale.

Infine, è importante sottolineare che, oltre a risorse incongrue per l'accessibilità, nell'ultima Legge di Bilancio vi è la mancata proroga della detrazione IRPEF del 75% prevista per il bonus destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche.

PENSIONI

Sul capitolo previdenziale si è assistito a un balletto di emendamenti confuso e senza precedenti, che non solo non ha migliorato l'impianto complessivo della manovra, ma ne ha ulteriormente aggravato gli effetti. Il Governo ha persino tentato, attraverso la modifica del maxiemendamento, di presentare come un cambiamento ciò che nei fatti rappresenta una mera retromarcia tattica su singole misure, senza mai rimettere in discussione le scelte di fondo.

La cancellazione o il ridimensionamento degli strumenti di flessibilità – come quota 103 e opzione donna – i tagli selettivi e le decisioni che incidono anche sulla previdenza complementare continuano a scaricare il peso della sostenibilità del sistema su lavoratrici e lavoratori, chiamati a lavorare più a lungo e con minori tutele. Tutto questo è avvenuto senza alcun confronto con le parti sociali, attraverso il ricorso sistematico a emendamenti dell'ultima ora, confermando un metodo che esclude il dialogo e ignora le reali condizioni di chi vive e lavora nel Paese.

*Nel maxiemendamento, poi approvato in Senato, viene eliminato il ridimensionamento dei periodi di riscatto della laurea e l'allungamento delle finestre per le pensioni anticipate, introdotti solo poche ore prima. Una correzione che **non incide sulla sostanza**: non c'è alcuna riforma previdenziale, ma solo interventi disorganici e contraddittori che tagliano ancora una volta sulle pensioni, come il taglio ai fondi per i lavoratori precoci o usuranti, alla ricerca di risorse da impegnare su altri capitoli.*

Per i lavoratori precoci, la riduzione delle risorse è articolata su più anni: 20 milioni di euro nel 2027, 60 milioni nel 2028, 90 milioni annui dal 2029 al 2032, fino ad arrivare a 140 milioni nel 2033 e 190 milioni dal 2034. Un intervento che riduce progressivamente le risorse disponibili per garantire l'accesso anticipato alla pensione a chi ha iniziato a lavorare molto giovane.

Ai tagli sui precoci si aggiungeranno quelli sulle pensioni per i lavori usuranti. L'emendamento introduce infatti una riduzione strutturale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 sul fondo dedicato.

*La continua riscrittura delle norme produce inoltre **un quadro di grave incertezza e instabilità normativa**. Con un emendamento l'Esecutivo cancella una disposizione, ampiamente propagandata nei mesi precedenti, che consentiva di sommare la previdenza complementare alla pensione pubblica per il raggiungimento degli importi soglia di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo. Una norma che, in ogni caso, non affrontava il nodo centrale: **soglie che restano irraggiungibili per la larga maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori**, in particolare giovani, donne e persone con carriere discontinue.*

*Altro che riforma, altro che superamento della Legge Monti-Fornero. Con questa manovra si consolida un modello che costringerà le persone a **lavorare più a lungo e ad andare in pensione con assegni più bassi**, smentendo nei fatti gli impegni assunti dal Governo negli ultimi anni.*

*Nessun blocco dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita: il Governo conferma invece **il proseguimento automatico degli aumenti**. Dal 1° gennaio 2027 il requisito per l'accesso*

alla pensione aumenterà di **un mese**, e dal 2028 di **tre mesi**, portando la pensione anticipata a **43 anni e 1 mese** e la pensione di vecchiaia a **67 anni e 3 mesi**, con ulteriori incrementi già previsti negli anni successivi a partire dal 2029 per ogni biennio.

Viene modificata, **in aperta contraddizione con gli slogan di attenzione e tutela sbandierati dal Governo**, la norma sull'allungamento dei requisiti di accesso alla pensione prevista nel testo iniziale della Legge di Bilancio, introducendo **un ulteriore adeguamento dei requisiti pensionistici** per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco. Per questi lavoratori è previsto un incremento specifico dei requisiti pari a **un mese nel 2028, un mese nel 2029 e un ulteriore mese a decorrere dal 2030, che si somma agli adeguamenti automatici legati alla speranza di vita** già applicabili alla generalità dei lavoratori.

Viene introdotta l'adesione automatica alla previdenza complementare secondo tempi e modalità che non garantiscono una scelta realmente libera e consapevole, senza tenere conto delle lavoratrici e dei lavoratori con salari bassi, per i quali è evidente che non può essere la previdenza complementare a migliorare le condizioni del pensionamento futuro.

Molto grave la decisione di **prevedere la portabilità del contributo contrattuale al di fuori del perimetro dei fondi di categoria**, indirizzandolo verso fondi e strumenti privati senza alcun confronto con le parti sociali. Si tratta di un **attacco diretto alla contrattazione collettiva nazionale**.

Nessuna modifica viene inoltre apportata rispetto al testo iniziale della Legge di Bilancio sulla rivalutazione delle pensioni. Nonostante la propaganda, l'incremento delle pensioni minime sarà pari a **3,12 euro al mese**, mentre l'aumento della maggiorazione sociale rispetto al 2025 sarà di **12 euro mensili** – considerando gli 8 euro già previsti nel 2025. Anche in questo caso si rinuncia a un intervento strutturale, come il **rafforzamento e l'estensione della quattordicesima mensilità**, che avrebbe garantito un sostegno reale e duraturo a milioni di pensionate e pensionati in difficoltà, come proposto nella nostra piattaforma unitaria.

È necessario reintrodurre una **vera flessibilità in uscita**, che riconosca il peso dei lavori gravosi e usuranti e valorizzi il lavoro di cura, introdurre una pensione contributiva di garanzia e garantire una **rivalutazione piena delle pensioni in essere**, affiancare a tutto questo una **lotta efficace all'evasione fiscale e contributiva**, senza continuare a scaricare il peso degli equilibri di bilancio su chi ha già dato di più.

Soppressione del computo del valore teorico della rendita di previdenza complementare ai fini degli importi soglia nel contributivo.

(Art. 1 comma 195)

Viene abrogato il comma 7-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), eliminando la facoltà – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2025 – di computare, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili previsti dai commi 7 e 11 del medesimo articolo, anche il valore teorico di una o più rendite di previdenza complementare unitamente all'importo della prima rata di pensione.

In coerenza con tale scelta, viene soppresso anche l'ultimo periodo del comma 11, che subordinava l'utilizzo di questa facoltà a un significativo irrigidimento delle condizioni di accesso al pensionamento, prevedendo l'incremento del requisito contributivo di cinque anni a partire dal 2025 e di ulteriori cinque anni dal 2030, nonché l'introduzione di un regime di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, fatta salva esclusivamente l'attività di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Resta pertanto rilevante, ai fini della verifica del raggiungimento degli importi soglia nel sistema contributivo, esclusivamente l'importo della pensione obbligatoria liquidata, senza alcuna possibilità di computare anche il valore teorico delle prestazioni derivanti dalla previdenza complementare.

È così definitivamente abrogata la modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che consentiva ai soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 di includere, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, anche il valore di una o più prestazioni di previdenza complementare richieste in forma di rendita, in misura non inferiore al 50 per cento del capitale accumulato nel fondo pensione.

Commento

Dopo aver sbandierato per oltre un anno l'idea che la sommatoria tra la rendita maturata con la previdenza complementare e la pensione pubblica avrebbe potuto offrire una prospettiva diversa al sistema pensionistico e garantire maggiori tutele a lavoratrici e lavoratori, l'Esecutivo compie oggi una vera e propria marcia indietro, senza affrontare il nodo centrale del problema.

Il vero tema, infatti, resta l'importo soglia, che rappresenta l'ostacolo principale all'accesso alla pensione nel sistema contributivo. Le scelte compiute da questo Governo negli ultimi anni stanno progressivamente innalzando tale soglia fino a renderla, di fatto, irraggiungibile per la grande maggioranza delle persone. Secondo le nostre stime, nel 2032 per accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni sarà necessario raggiungere un importo di poco superiore a 1.800 euro, con una soglia pari a 3,2 volte l'assegno sociale.

In questo contesto, la previdenza complementare non può essere utilizzata come strumento surrogato per compensare le criticità strutturali del sistema pubblico né come alibi per giustificare l'innalzamento continuo dei requisiti di accesso al pensionamento. Servono invece scelte strutturali, che rimettano al centro il diritto a una pensione dignitosa e accessibile, a partire dal superamento degli importi soglia e delle rigidità introdotte negli ultimi anni.

Aggiornamento delle tabelle per la rendita vitalizia ex art. 13 della l. 1338/1962

(Art. 1 comma 196)

Prevede l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INPS, volto ad aggiornare - sulla base di coefficienti attuariali rinnovati - le tabelle applicative dell'art. 13 della l. 1338/1962. L'aggiornamento incide sulla quantificazione degli oneri dovuti nelle ipotesi di costituzione di rendita vitalizia (e nei correlati istituti di regolarizzazione contributiva), adeguandoli a nuovi parametri attuariali.

Commento

L'aggiornamento delle tabelle per la rendita vitalizia, pur configurandosi come un intervento tecnicamente necessario per l'adeguamento ai nuovi coefficienti attuariali, produrrà effetti penalizzanti ancora una volta a carico di lavoratrici e lavoratori. L'adeguamento dei parametri, infatti, comporterà un aumento degli oneri economici richiesti per la costituzione della rendita vitalizia e per gli istituti di riscatto o regolarizzazione contributiva collegati.

Previdenza complementare, incentivi fiscali

(Art. 1 commi 201-202)

La disposizione interviene sul regime fiscale della previdenza complementare a partire dal periodo d'imposta 2026, innalzando il limite annuo di deducibilità dei contributi dal reddito complessivo da 5.164,57 euro a 5.300 euro. L'incremento riguarda l'insieme dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, comprese quelle di natura negoziale, aperta e individuale.

La misura rimodula inoltre il regime agevolato previsto per i lavoratori di prima occupazione. Per tali soggetti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, resta ferma la possibilità di dedurre i contributi entro il limite ordinario; nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione è invece consentita la deduzione di contributi eccedenti il nuovo tetto di 5.300 euro, per un importo complessivo pari ai contributi deducibili nei primi cinque anni ma non effettivamente versati, entro il limite massimo di 2.650 euro annui.

Commento

L'intervento sul regime fiscale della previdenza complementare, attraverso l'innalzamento del limite annuo di deducibilità dei contributi da 5.164,57 euro a 5.300 euro a partire dal periodo d'imposta 2026, si configura come una misura di carattere regressivo, che finisce per avvantaggiare prevalentemente i soggetti con redditi medio-alti o con una maggiore capacità di risparmio.

In una fase di forte stagnazione salariale e di crescente impoverimento del lavoro, tale intervento non risponde alle esigenze della larga maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contesto è infatti caratterizzato dalla presenza di 5,1 milioni di persone con un reddito inferiore al minimale contributivo INPS per i lavoratori dipendenti, i quali, pur lavorando per un intero anno, non riescono a maturare un anno pieno di contribuzione. È su questa condizione di fragilità strutturale che dovrebbero essere prioritariamente concentrate le risorse pubbliche.

Intervenire esclusivamente sulla leva fiscale, senza affrontare in modo strutturale il tema dei bassi salari, della discontinuità lavorativa e dell'insufficienza delle carriere contributive, rischia infatti di ampliare ulteriormente le disuguaglianze previdenziali già esistenti. Le risorse disponibili dovrebbero invece essere orientate al rafforzamento della previdenza pubblica e all'introduzione di misure universalistiche, capaci di garantire una pensione dignitosa anche a chi oggi è penalizzato da condizioni lavorative instabili e da redditi insufficienti.

Portabilità contributo datoriale (Art. 1 comma 201)

La disposizione modifica l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sopprimendo il riferimento ai limiti e alle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva rispetto al versamento della contribuzione datoriale.

Commento

La modifica normativa incide direttamente sulla disciplina della portabilità della posizione individuale nella previdenza complementare, estendendo la portabilità anche alla contribuzione datoriale, che fino ad oggi risultava strettamente connessa alle previsioni dei contratti e degli accordi collettivi.

Si rileva che il contributo datoriale non spetta ai lavoratori che, in fase di prima assunzione, scelgono di conferire direttamente il TFR a una forma pensionistica individuale. Ciò conferma come la contribuzione datoriale sia, per sua natura, un elemento contrattuale e collettivo, finalizzato a rafforzare l'adesione ai fondi pensione negoziali e a garantire una tutela previdenziale più equa e sostenibile.

La previsione normativa sulla portabilità del contributo datoriale rappresenta un attacco diretto alla contrattazione collettiva e rischia di compromettere seriamente l'equilibrio del sistema dei fondi pensione negoziali. Essa introduce una forzatura che consente di disporre unilateralmente di risorse

definite in sede contrattuale, sottraendole alla governance paritetica delle Parti istitutive per favorire soggetti esterni alla contrattazione collettiva, quali banche e assicurazioni.

Il modo in cui tale disposizione è stata inserita all'interno della Legge di Bilancio 2026, senza un confronto preventivo e trasparente con le parti sociali, evidenzia la difficoltà di sostenere questa innovazione in un dibattito aperto e rafforza la convinzione della debolezza dell'impianto politico che la sorregge.

In questo quadro, si ritiene prioritario richiedere una modifica dell'attuale assetto normativo, con l'obiettivo di ripristinare la disciplina previgente prima del 1° luglio, riaffermando il ruolo centrale della contrattazione collettiva e dei fondi pensione negoziali nella definizione e nella gestione della contribuzione datoriale alla previdenza complementare.

Modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare

(Art. 1 commi 201-202)

A decorrere dal 1° luglio 2026, le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere ora erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento (anziché del 50 per cento) del montante finale accumulato, e in rendita.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, sono aggiunte nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare nelle forme a contribuzione definita, in luogo della rendita vitalizia:

- nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui. Sulla parte imponibile di tali prestazioni (al netto, perciò, della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta), è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- nella forma di prelievi liberamente determinabili, nei limiti della somma delle rate maturate e non rimosse della rendita a durata definita come sopra determinata. Sulla parte imponibile di tali prelievi è operata la medesima ritenuta a titolo di imposta stabilita per la rendita a durata definita (vedi precedente alinea);

- mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni, con un numero minimo di rate e con la periodicità stabilite dalla Covip. Le prestazioni così erogate sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile di tali prestazioni è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'opzione.

Alle nuove forme di prestazione, nonché alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), sono estesi i medesimi limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni obbligatorie, ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo.

Le regole del funzionamento delle nuove prestazioni saranno definite dalla Covip in termini di rateizzazione e di gestione degli investimenti.

Commento

Le modifiche introdotte in materia di prestazioni della previdenza complementare rappresentano interventi di ampia portata, con effetti strutturali sull'intero sistema, inseriti nel testo della Legge di Bilancio senza alcun confronto preventivo con le parti sociali. Si tratta di un metodo inaccettabile, tanto più considerando che la previdenza complementare si fonda su un equilibrio delicato tra finalità previdenziali, regole fiscali, ruolo della contrattazione collettiva e tutela degli iscritti, equilibrio che non può essere modificato unilateralmente.

Nel merito, l'innalzamento della quota massima di prestazione fruibile in capitale dal 50% al 60% appare difficilmente comprensibile alla luce dell'introduzione contestuale di nuove modalità di erogazione alternative alla rendita vitalizia. Se l'obiettivo dichiarato è quello di ampliare la libertà di scelta degli iscritti, soprattutto in presenza di prestazioni di importo contenuto (come nel caso delle rendite inferiori al 50% dell'assegno sociale), allora sarebbe stato più coerente avviare una riflessione complessiva sul superamento dell'obbligo di conversione di una quota del montante in rendita vitalizia, anziché intervenire in modo frammentato.

L'introduzione di tre nuove tipologie di prestazione – la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni – contribuisce ad aumentare la complessità del sistema, senza che emerga una chiara coerenza previdenziale e fiscale tra le diverse opzioni. In particolare, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili risultano strettamente connessi, condividendo limiti e regime fiscale analoghi a quelli della prestazione in capitale, mentre l'erogazione frazionata presenta un trattamento fiscale meno favorevole, difficilmente giustificabile anche considerando che potrebbe estendersi su periodi molto lunghi.

Tale asimmetria risulta ancora più problematica se confrontata con il regime di RITA, che continua a rappresentare un unicum per convenienza fiscale e coerenza previdenziale, rendendo di fatto meno

attrattive le nuove prestazioni introdotte, pur avendo queste un carattere dichiaratamente pensionistico. Inoltre, rimane incerta l'applicazione nel tempo delle aliquote fiscali previste, alimentando ulteriori elementi di incertezza per gli iscritti.

Riteniamo che questi interventi, oltre a essere stati introdotti senza un necessario confronto con le parti sociali, rischino di generare confusione, disomogeneità di trattamento e scelte non consapevoli da parte degli aderenti. Sarebbe stato invece necessario un intervento organico, fondato su una chiara finalità previdenziale e su un disegno complessivo del sistema, capace di rafforzare la tutela delle future pensioni e non di frammentare ulteriormente le modalità di accesso alle prestazioni.

Datori di lavoro tenuti al versamento del Tfr al Fondo di garanzia

(Art. 1 comma 203)

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti (60 limitatamente al periodo 2026-2027), prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato. Dal 1° gennaio 2032, detto limite scenderà da 50 a 40 lavoratori.

Commento

L'estensione dell'obbligo di versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, attraverso l'abbassamento progressivo della soglia dimensionale delle imprese interessate, si configura come una misura prevalentemente orientata a reperire risorse di cassa, con un utilizzo del TFR che risponde più a esigenze di finanza pubblica che a una strategia di rafforzamento del sistema previdenziale.

Modifiche delle modalità di adesione dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare.

Adesione automatica

(Art. 1 commi 204-205)

Lavoratori di prima assunzione

A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (in caso di presenza di più forme pensionistiche,

l'adesione avviene verso quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi, la forma pensionistica di destinazione è quella residuale, attualmente gestita dal Fondo Cometa).

L'adesione automatica comporta la devoluzione non solo dell'intero trattamento di fine rapporto, ma anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale - nel 2026, il valore dell'assegno sociale è di 546,24 € mensili (7.101,12 € annui).

Tuttavia, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di:

- rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del trattamento di fine rapporto maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta;
- in alternativa, mantenere il trattamento di fine rapporto secondo il regime di cui all'art. 2120 del Codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il trattamento di fine rapporto maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso scelta.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per l'eventuale rinuncia. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre dalla stessa data.

Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire una informativa al lavoratore circa:

- gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare destinataria dell'adesione automatica;
- il meccanismo di adesione automatica;
- la forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica;
- le diverse scelte disponibili e la relativa tempistica.

I contributi e le quote di trattamento di fine rapporto versati alle forme di previdenza complementare sulla base di adesioni non esplicite saranno investiti sulla base di diversi profili di rischio-rendimento, che terranno conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente, secondo quanto sarà definito dagli statuti e dai regolamenti delle forme pensionistiche.

Lavoratori non di prima assunzione

Sempre dal 1° luglio 2026, per quanto riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornirgli informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il trattamento di fine rapporto maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica sopra descritto.

Il trattamento di fine rapporto è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

Viene inoltre modificato l'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari dispongano che i contributi e le quote di trattamento di fine rapporto, affluiti a seguito di adesioni non esplicite, siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

Commento

Anche in questo caso, come già rilevato per le norme precedenti, si evidenzia che l'introduzione del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare è avvenuta senza un preventivo e adeguato confronto con le parti sociali, nonostante si tratti di una riforma di ampia portata, destinata a incidere in modo significativo sulle modalità di adesione, sulla destinazione del TFR e sull'equilibrio complessivo del sistema della previdenza complementare.

Nel merito, il nuovo modello di adesione automatica, che sostituisce il precedente meccanismo del silenzio-assenso, riduce in modo significativo da sei mesi a soli sessanta giorni il termine per l'esercizio della scelta e prevede la retroattività dell'adesione con contribuzione piena. Tale riduzione dei tempi, pur richiamando alcune esperienze internazionali di automatic enrollment e presentando elementi di continuità con quanto sperimentato nel pubblico impiego, appare particolarmente critica, soprattutto per i lavoratori e le lavoratrici di prima assunzione, per i quali sessanta giorni rappresentano un arco temporale molto limitato per maturare una scelta realmente consapevole su una decisione che ha effetti di lungo periodo. Sarebbe stato pertanto più appropriato mantenere un termine più ampio, come quello dei sei mesi, che avrebbe consentito un migliore accompagnamento informativo.

Positiva, ma non sufficiente, appare la previsione secondo cui, in presenza di una retribuzione annua inferiore all'assegno sociale, l'adesione automatica non comporta l'obbligo di contribuzione a carico del lavoratore, pur prevedendo il conferimento del TFR e il versamento della contribuzione datoriale. Resta tuttavia aperta la questione della reale efficacia previdenziale di tali adesioni per i lavoratori

con redditi bassi e carriere discontinue, che richiedono interventi strutturali sul versante salariale e sul rafforzamento della previdenza pubblica.

Si ricorda inoltre che, per i lavoratori con salari bassi, non opera nemmeno la leva fiscale in caso di iscrizione alla previdenza complementare. Sarebbe stato pertanto necessario valutare modalità alternative di incentivazione, quali forme di decontribuzione o di sostegno diretto per i soggetti con redditi collocati al di sotto della no tax area, al fine di rendere effettivamente inclusivo il meccanismo di adesione automatica.

Si evidenziano infine rilevanti criticità sul piano dell'informazione e della consapevolezza degli iscritti. In questo contesto, emerge con forza la necessità di un'attività sindacale informativa strutturata, tempestiva ed efficace, in grado di accompagnare le lavoratrici e i lavoratori di prima assunzione nella comprensione delle opzioni disponibili e delle conseguenze previdenziali delle scelte compiute.

Rilevante, ma con le sue complessità sul piano attuativo, è infine la previsione di profili di investimento. Tale scelta richiederà un rapido adeguamento regolamentare e operativo da parte dei fondi pensione. Inoltre, la coerenza tra le strategie life cycle e le nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche pone ulteriori interrogativi, soprattutto nei casi di rendite a durata definita o di erogazioni frazionate nel tempo, che richiederebbero una gestione del rischio più calibrata sull'effettivo orizzonte di pagamento.

Innalzamento delle sanzioni per i fondi pensione (Art. 1 commi 295-296)

I due commi comportano l'innalzamento significativo del limite massimo che viene fissato in 500.000 euro per tutte le sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 252/05 dall'art. 19 commi 1 e 2, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera d), che per comodità si riportano.

Art. 19-quater. Sanzioni amministrative

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze:

- a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
- b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
- c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
- d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

Commento

L'innalzamento delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 252 del 2005, portando il limite massimo fino a 500.000 euro, rappresenta un intervento che incide profondamente sull'assetto della previdenza complementare e sul funzionamento dei soggetti che la gestiscono, in particolare dei fondi pensione negoziali.

Anche in questo caso si tratta di una novità mai discussa in precedenza e senza una valutazione complessiva degli effetti che essa può produrre sui diversi attori del sistema. In particolare, l'equiparazione del tetto massimo sanzionatorio per fattispecie molto eterogenee tra loro rischia di determinare un'applicazione sproporzionata delle sanzioni, colpendo anche violazioni di natura formale o amministrativa.

La misura appare inoltre potenzialmente penalizzante per i fondi pensione negoziali, che operano senza finalità di lucro e nell'interesse esclusivo degli iscritti, e che potrebbero trovarsi esposti a sanzioni di entità tale da compromettere l'equilibrio economico e gestionale, soprattutto nei casi di fondi di dimensioni medio-piccole. In questo senso, l'inasprimento sanzionatorio rischia di produrre effetti distorsivi, favorendo indirettamente operatori di mercato di maggiori dimensioni, come

banche e assicurazioni, a scapito delle forme pensionistiche collettive costruite attraverso la contrattazione.

Si ritiene che il rafforzamento dei poteri di vigilanza e controllo non possa prescindere dal rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, né tradursi in un mero inasprimento punitivo. Un sistema sanzionatorio efficace deve essere orientato alla tutela degli iscritti e alla prevenzione dei comportamenti scorretti, non a generare incertezza o a indebolire il ruolo dei fondi negoziali e della contrattazione collettiva nel sistema previdenziale.

In questo quadro, si evidenzia la necessità di una revisione della misura, o quantomeno di una sua applicazione attenta e differenziata, che tenga conto della natura delle violazioni, delle dimensioni dei soggetti coinvolti e dell'assenza di finalità speculative nei fondi pensione negoziali, al fine di evitare effetti penalizzanti per un sistema che rappresenta una componente essenziale della tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Taglio Fondo precoci (Art. 1 comma 717)

Il comma 717 della Legge di Bilancio 2026 dispone una riduzione significativa e progressiva dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia gli interventi di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

La riduzione è articolata su base pluriennale e assume carattere strutturale: 20 milioni di euro nel 2027, 60 milioni nel 2028, 90 milioni annui nel periodo 2029-2032, 140 milioni nel 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2034. Pur non intervenendo sui requisiti normativi di accesso al pensionamento anticipato, la disposizione incide direttamente sulla capacità finanziaria del Fondo, riducendo le risorse disponibili per la copertura della misura e limitando, di fatto, la possibilità di ampliamento o stabilizzazione delle tutele per i lavoratori precoci.

Commento

Si tratta di una misura che l'Esecutivo ha tentato di occultare all'interno del maxiemendamento, configurando di fatto un taglio strutturale e programmato alle risorse destinate ai lavoratori precoci, realizzato attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa anziché con un confronto trasparente sulle scelte previdenziali.

Il richiamo al presunto "monitoraggio della spesa" viene utilizzato come alibi tecnico per giustificare una contrazione rilevante delle risorse che colpisce una platea già fortemente selettiva, composta da lavoratrici e lavoratori con carriere lunghe, spesso segnate da attività gravose e da un ingresso precoce nel mercato del lavoro. Dopo aver di fatto azzerato ogni forma di flessibilità in uscita,

nonostante le reiterate promesse di riforma, il Governo sceglie ora di ridimensionare anche l'unico canale di tutela rimasto per i lavoratori precoci.

Si tratta di una scelta inaccettabile, perché riduce ulteriormente gli strumenti di pensionamento anticipato e penalizza chi ha lavorato più a lungo e in condizioni più difficili. Serve invece una vera riforma previdenziale che rafforzi strutturalmente il Fondo per i lavoratori precoci, riconosca la fatica del lavoro e garantisca un diritto certo, stabile ed esigibile al pensionamento anticipato. Al contrario, il taglio operato appare funzionale esclusivamente alla ricerca di risorse da riallocare su altri capitoli di spesa, in particolare a favore delle imprese, scaricando ancora una volta il costo delle scelte di bilancio sulle lavoratrici e sui lavoratori.

Taglio Fondo usuranti (Art. 1 comma 718)

Il comma 718 interviene sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, disponendo una riduzione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Tale disposizione produce un effetto diretto e automatico anche sulle risorse destinate ai lavoratori addetti a mansioni usuranti, in quanto comporta un corrispondente decremento degli importi previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che disciplina il relativo Fondo.

La norma non modifica formalmente i requisiti di accesso ai benefici previsti per i lavori usuranti, ma incide in modo strutturale sulla dotazione finanziaria della misura, riducendo le risorse disponibili per la copertura dei pensionamenti anticipati riconosciuti a chi svolge attività particolarmente faticose e pesanti. Si tratta quindi di un intervento di natura esclusivamente finanziaria che, pur non intervenendo direttamente sui diritti, ne limita concretamente l'effettiva applicabilità nel medio-lungo periodo, riducendo di fatto la potenziale platea.

Commento

Il taglio delle risorse destinate ai lavori usuranti rappresenta una scelta grave e miope, che va nella direzione opposta rispetto alle reali esigenze del mondo del lavoro. Invece di intervenire per migliorare e aggiornare una normativa introdotta oltre quindici anni fa, ampliando l'elenco delle mansioni usuranti e rendendo più accessibile il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, il Governo sceglie di restringere ulteriormente la platea, riducendo le risorse disponibili.

La disciplina sui lavori usuranti, così come definita dal decreto legislativo n. 67 del 2011, presenta da anni limiti evidenti: criteri di accesso eccessivamente rigidi, procedure di certificazione complesse e una definizione delle mansioni ormai superata rispetto all'evoluzione del lavoro. Non a caso, ogni anno oltre la metà delle domande presentate viene respinta, non perché le condizioni di lavoro non

siano realmente usuranti, ma perché i numerosi paletti normativi impediscono il riconoscimento formale del diritto.

In questo contesto, anziché allargare e aggiornare la platea delle attività usuranti, come sarebbe necessario per garantire una reale tutela a chi svolge lavori faticosi e logoranti, il Governo interviene per sottrarre risorse, aggravando ulteriormente una misura già fortemente selettiva e penalizzante. Si tratta di una scelta che nega il riconoscimento della fatica del lavoro e che scarica ancora una volta sulle lavoratrici e sui lavoratori più esposti il costo delle politiche di bilancio.

Riteniamo indispensabile un cambio di rotta: rafforzare e migliorare la normativa sui lavori usuranti, ampliando l'elenco delle mansioni, semplificando le procedure di certificazione e garantendo risorse adeguate e stabili. Ridurre i fondi e restringere la platea significa, al contrario, svuotare progressivamente di contenuto una tutela che avrebbe bisogno di essere rilanciata, non ridimensionata.

Istituzione tavolo interministeriale ceramisti

(Art. 1 comma 946)

Il comma 946 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 dispone l'istituzione di un tavolo interistituzionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La funzione del tavolo è valutativa e istruttoria: serve a esaminare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Commento

L'istituzione del tavolo rappresenta un intervento positivo, che giunge a seguito del lavoro di analisi, denuncia e proposta portato avanti in questi anni dalla FILCTEM sul settore ceramico. Tale attività sindacale ha contribuito a far emergere in modo documentato le condizioni di lavoro particolarmente gravose e le conseguenze rilevanti e certificate sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, legate all'esposizione prolungata a polveri, agenti chimici, alte temperature e ritmi di lavoro intensi.

Dal punto di vista tecnico, il tavolo interistituzionale costituisce quindi un primo riconoscimento istituzionale della specificità e della gravosità del lavoro nel settore ceramico, avviando un percorso di approfondimento che potrà fornire la base conoscitiva necessaria per eventuali interventi normativi e previdenziali futuri.

LAVORO

Il confronto tra il testo iniziale del disegno di Legge di Bilancio e la versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale conferma l'assenza di interventi sostanziali in materia di lavoro. Le integrazioni introdotte risultano frammentarie, di portata limitata e prive di una visione complessiva sulle trasformazioni del mercato del lavoro e sulle condizioni materiali di lavoratrici e lavoratori. Prevale un impianto che continua a destinare risorse, flessibilità e attenzioni alle imprese, mentre sul versante delle tutele si interviene in modo marginale o restrittivo, come nel caso dell'inasprimento delle condizioni di accesso all'anticipo NASpl. Manca un'adeguata strategia orientata alla qualità e alla stabilità dell'occupazione e all'aumento dei salari; al contrario, si conferma un approccio punitivo nei confronti dei lavoratori e una sostanziale subalternità alle esigenze delle aziende, senza prevedere condizionalità sociali né rafforzamento dei diritti.

Misure in materia di ammortizzatori sociali

(Art. 1 comma 175)

Il comma 175 integra le misure in materia di ammortizzatori sociali con un rifinanziamento (pari a 10,9 milioni di euro) degli ***“Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale”***, previsti nel DL 28/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”, per gli anni 2027 e 2028, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (decurtato di 13,2 milioni di euro).

Modifiche alla liquidazione anticipata della NASpl

(Art. 1 comma 176)

È stato introdotto il comma 176 che prevede l'erogazione della prestazione non più in un'unica soluzione, ma in 2 rate: la prima pari al 70% dell'intero importo e la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L'erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario e che il beneficiario non sia titolare di pensione diretta (eccetto l'assegno ordinario di invalidità).

Fondo unico nazionale per il turismo FUNT

(Art. 1 comma 472)

Il *comma 472*, riferito al FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo), non istituisce nuove risorse per il turismo ma si limita a riorganizzare la gestione di fondi esistenti, rafforzando la centralizzazione delle decisioni e introducendo meccanismi di revoca automatica, senza condizionalità sociale in merito a occupazione, contratti e salari, che leghino i finanziamenti al rispetto dei CCNL e al miglioramento della qualità e della stabilità dell'occupazione. In sintesi, senza risorse aggiuntive, si afferma una logica centralistica e amministrativa, priva di confronto strutturato con le parti sociali, in cui la velocità di spesa prevale su obiettivi sociali e occupazionali. Il turismo viene trattato come settore da sostenere in termini di investimenti, non come comparto produttivo da qualificare sul piano del lavoro, in risposta al dumping contrattuale che lo caratterizza.

Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

(Art. 1 commi 153-155)

I commi da 153 a 155 prevedono il rifinanziamento delle agevolazioni assunzionali introdotte dal decreto-legge n. 60/2024 (autoimpiego giovani e donne e ZES), scadute al 31 dicembre 2025. La proroga per il 2026 non è tuttavia definita direttamente nella Legge di Bilancio, ma viene rinviata a un emendamento alla legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL n. 302/2025), pubblicato prima della stessa conversione del DDL Bilancio.

MEZZOGIORNO

Gli interventi riguardanti il Mezzogiorno sono sostanzialmente racchiusi nelle disposizioni relative al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e alla Zona Economica Speciale (ZES Unica).

Fondo Sviluppo e Coesione

La Legge di Bilancio prevede i seguenti interventi di carattere sostanzialmente finanziario:

- a) è stabilito il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 1.432 milioni di euro nel 2026 (+ 362 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale) e di 1.000 milioni di euro nel 2027 di risorse FSC e iscritti in conto residui del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tali importi sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e quindi definitivamente eliminati dalle disponibilità del Fondo (art. 1 comma 721 primo periodo);
- b) è prevista la riduzione di 300 milioni di euro per il 2026 (+ 200 milioni rispetto alla proposta iniziale) e di 100 milioni per ciascun anno degli anni 2027 e 2028 delle risorse del FSC con imputazione diversa da quelle destinate alle amministrazioni centrali e alle Regioni e alle Province autonome (art. 1 comma 733);
- c) viene introdotto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro per il 2026 del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Le risorse in oggetto erano state stanziare per l'assunzione di personale non dirigenziale, a tempo determinato, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno e per la stipula da parte della soppressa Agenzia per la Coesione di contratti di collaborazione di durata non superiore ai 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (art. 1 comma 721, secondo periodo).

Sono confermate una serie di disposizioni relative al controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione correlate con le regole della nuova governance europea e in particolare con il Piano Strutturale di Bilancio di medio termine. In particolare, viene posto un tetto massimo di spesa annuale in termini di cassa fino al 2039 delle risorse FSC afferenti a qualunque periodo di programmazione ed è prevista entro giugno 2026 la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di tutti i periodi di programmazione.

Il comma 894 impegna euro 56.434.065 del FSC per il finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Da segnalare, infine, che il FSC viene ridotto di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per assegnare risorse in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.», per sostenere gli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione (art. 1 comma 968).

Commento

Come di consueto si continua a fare cassa su risorse che in nessun modo dovrebbero essere distratte dalla loro finalità fondamentale: essere strumenti per il superamento dei divari e delle diseguaglianze sociali e territoriali. Emblematico che le ricognizioni e le verifiche non prevedano né azioni di supporto delle amministrazioni più in difficoltà, né interventi per il miglioramento della capacità amministrativa. Ciò prelude all'evidente intenzione di dirottare risorse per altre finalità, o più semplicemente per ridurre il debito pubblico in ossequio alle politiche di austerità che il Governo ha deciso di imporre al nostro Paese. Si fa presente che il FSC, che ha la sua origine nei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), presenta un vincolo di destinazione territoriale secondo la seguente chiave di riparto 80%: aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord; quindi, presumibilmente, le risorse non solo vengono distratte dalle loro priorità originarie, ma anche dai territori che più ne avrebbero bisogno in un'ottica di ricomposizione dei divari Nord- Sud.

Anche gli accordi di coesione che hanno comportato una pesante centralizzazione della governance del FSC e, in alcuni casi, hanno previsto pesanti sottrazioni di risorse ai territori più in difficoltà, sono coinvolti in questo processo di controllo annuale della spesa. La centralizzazione delle risorse, la verticalizzazione dei processi decisionali, l'eliminazione di qualsiasi forma di partecipazione democratica, l'introduzione di procedure burocratiche sempre più complesse e opache, l'asfissia nella spesa rischiano di far smarrire definitivamente il senso e il ruolo del FSC nell'ambito delle politiche di sviluppo del nostro Paese.

Zona Economica Speciale (ZES Unica)

È confermata l'istituzione di un ulteriore esonero contributivo parziale, della durata massima di 24 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 da parte di datori di lavoro privati, con l'obiettivo di aumentare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, sostenere l'occupazione nella ZES unica del Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Risorse stanziare: 154 mln di € per il 2026, 400 mln di € per il 2027, 271 mln di € per il 2028 (Art. 1 comma 153).

È confermata la proroga per il triennio 2026-2028 del credito di imposta per imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni della ZES unica. A tal fine viene autorizzata la spesa di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Potranno usufruire del beneficio fiscale anche i territori assistiti delle Regioni Marche e Umbria così come previsto dalla recente Legge 171/25 (Art. 1 commi 438-447).

Viene introdotto un incremento del credito di imposta per il 2025, tenuto conto che le risorse disponibili di 2,2 miliardi erano largamente inferiori alle richieste presentate, che ammontavano a oltre 3,643 miliardi di euro e che ha consentito in prima battuta il riconoscimento del credito per circa il 60% dell'importo massimo. L'incremento è pari a poco più del 14% e consente il raggiungimento del 75% del credito massimo. Le risorse impegnate sono pari a 532 milioni di euro (Art. 1 commi 448-452).

Analogo intervento è attuato nell'ambito del credito di imposta ZES in agricoltura, con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le risorse impegnate sono a pari oltre 133 milioni di euro. La legge prevede inoltre la proroga del credito anche per il 2026, confermando lo stanziamento di 50 milioni di euro (Art. 1 commi 454-467).

Commento

Con le disposizioni presenti nella Legge di Bilancio, che seguono la recente approvazione della legge che istituisce il "Dipartimento per il Sud" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della legge che estende a Marche Umbria la Zona Economica Speciale, si conferma un modello che affida la complessità politica della questione meridionale a un dispositivo centralizzato di erogazione di incentivi, quelli della ZES, al di fuori di ogni disegno di politiche di sviluppo capaci di intervenire alla radice dei divari sociali e territoriali. Conseguentemente, alla totale mancanza di un'idea di sviluppo del Paese corrisponde il moltiplicarsi di incentivi e crediti di imposta; e le necessarie semplificazioni procedurali e autorizzative appaiono sempre più come scorciatoie per evitare l'applicazione di condizionalità sociali e ambientali. In altre parole, quello che dovrebbe essere uno strumento di politica industriale, la ZES, diventa esso stesso la politica industriale. La centralizzazione delle risorse, quasi interamente dedicate agli incentivi alle imprese, e delle procedure autorizzative rende evidente il rischio che le scelte possano essere orientate alla riproduzione del consenso invece che all'interesse generale.

Per questo la nostra valutazione è che le decisioni prese fin qui non sono quelle di cui ha bisogno il Mezzogiorno. La governance che si sta delineando, centralizzata e che di fatto esautorava i territori, difficilmente fornirà risposte concrete all'emergenza dello spopolamento, creerà nuova e buona occupazione, non contribuirà al contrasto alla precarietà e al lavoro povero, nero e sommerso, metterà in campo politiche industriali finalizzate all'innovazione del nostro sistema produttivo,

adeguerà le infrastrutture, garantirà l'accesso universale alle prestazioni sociali e sanitarie, contrasterà con efficacia la dispersione scolastica e universitaria.

AMBIENTE

Iperammortamento ed eliminazione delle maggiorazioni "green"

(Art. 1 commi 427-436)

Nell'ambito delle disposizioni che prorogano al 30 settembre 2028 l'iper-ammortamento per le imprese che effettuano investimenti in innovazione e sostenibilità, è stata eliminata la maggiorazione ulteriore del costo di acquisizione per gli investimenti "green".

Commento

L'iperammortamento è stato modificato togliendo le maggiorazioni fino al 220%, precedentemente previste, per gli investimenti destinati alla transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici e all'autoproduzione energetica. L'agevolazione era legata a condizionalità ambientali molto deboli, i cui effetti, in termini di efficienza energetica e aumento della produzione da fonti rinnovabili, non sarebbero stati misurabili né verificabili. L'agevolazione avrebbe potuto riguardare anche interventi inefficaci e non adeguatamente ambiziosi, finanziando con soldi pubblici il greenwashing delle imprese non virtuose, ma poteva anche costituire un supporto alle aziende che avessero voluto seriamente avviare un processo di riconversione ecologica. Nel nuovo testo, invece di intervenire per rendere più stringenti, ambiziosi e verificabili i criteri di concessione delle agevolazioni, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è stata direttamente cancellata la maggiorazione per gli investimenti nella transizione ecologica. Il testo approvato prevede la maggiorazione per l'ammortamento per l'acquisto dei Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0», elencati nell'allegato IV, e dei Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nell'allegato V. Il Governo realizza l'ennesima misura per concedere soldi a pioggia alle imprese, per ridurre i costi e aumentare i profitti, rinunciando a qualsiasi intervento di politica industriale, senza porre nessuna condizionalità climatico-ambientale e senza nessuna garanzia di carattere sociale e occupazionale. Da segnalare anche che, trattandosi di una misura contenuta nella Legge di Bilancio e non di una misura finanziata dal PNRR come il credito di imposta 5.0, non è sottoposta alla regola del Do not significat harm, che esclude dagli incentivi le attività che producono effetti nocivi per il clima e l'ambiente. Ne consegue che anche le aziende che svolgono tale tipo di attività potranno usufruire dell'iperammortamento, senza alcun vincolo, né incentivo alla riconversione ecologica, alla decarbonizzazione e all'efficienza energetica.

SETTORI DELLA CONOSCENZA

Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici

(Art. 1 comma 518)

Si istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni – con criteri individuati con successivo decreto interministeriale del Ministero dell'interno, del MIM e del MEF - per l'erogazione di contributi da destinare per l'acquisto di libri scolastici per le famiglie di studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado, che andrà a integrare le misure già esistenti, senza sovrapposizioni e senza duplicazioni. Beneficiari della misura saranno i nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro.

Commento

Si tratta senz'altro di una misura utile anche se tardiva e poco incisiva per l'esiguità delle risorse previste, pari a 20 milioni di euro. Infatti, la nostra organizzazione ha più volte richiesto la creazione di un fondo statale per garantire la gratuità dei libri di testo in considerazione del fatto che, nel periodo tra il 2021 e il 2024, anche il costo dei libri ha subito un'impennata per l'effetto negativo (dell'inflazione?). Tuttavia, ai fini di un reale impegno per colmare le diseguaglianze, si dovrebbe prevedere una più estesa gratuità dei libri di testo, in un quadro di eliminazione delle classi con più di 28 alunni e una maggiore durata dell'offerta formativa, riprogrammando il progressivo ampliamento dell'obbligo scolastico dai 3 fino ad almeno i 18 anni.

Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria

(Art. 1 comma 519)

Si prevede che il Ministero dell'Istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione.

Commento

Valutiamo negativamente questa misura in quanto la piena libertà di scelta delle famiglie, sancita dalla legge 62/2000 che detta le norme in materia di parità scolastica, non può essere esercitata contro il dettato costituzionale che, all'articolo 33, stabilisce che l'istruzione privata non comporti oneri per lo Stato.

Al contrario, quanto previsto dal comma 519 rappresenta una scelta politica che sottrae risorse alla scuola pubblica, per destinarle, invece, a chi dispone già di alternative, mascherando questa operazione sotto la bandiera della libertà educativa.

Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche

(Articolo 1, commi 520-526)

Il testo descrive alcune modifiche normative relative alla definizione dell'organico scolastico sia docente che ATA, prevedendo la determinazione annuale del fabbisogno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in luogo di quella triennale. In riferimento al DM n.176/2022 è richiamato il "riequilibrio territoriale" circa la distribuzione dell'organico nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2027/28. Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto il comma 526, che fa salve le già avvenute operazioni di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2025/2026.

Commento

La determinazione dell'organico dell'autonomia a cadenza annuale anziché triennale è un intervento destinato a ridurre le potenzialità delle scuole e la loro capacità di realizzare un'offerta formativa che abbia il necessario sviluppo avvalendosi di specifiche e stabili professionalità. Inoltre, visto il collegamento con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 commi 335 e seguenti, apre la strada a riduzioni sostanziali dell'organico facendo leva sulla rimodulazione del fabbisogno di personale in base al progressivo decremento anagrafico, in modo tale da assicurare tagli di spesa che andranno a mortificare ulteriormente e a lungo termine il settore dell'istruzione. Anche lo specifico passaggio al "riequilibrio" dei percorsi ad indirizzo musicale di primo grado fa supporre l'intenzione di contenerne la progressiva attivazione.

Il richiamo al trattamento economico del personale è senz'altro utile, tuttavia non è sufficiente a risolvere le problematiche riscontrate nell'utilizzo del personale docente nei circoli didattici e negli istituti comprensivi. L'introduzione ex novo di una norma di salvaguardia sugli esiti della mobilità relativi all'anno scolastico in corso si giustifica solo con l'esigenza di apportare modifiche restrittive al contratto triennale 2025/28 sottoscritto, ad oggi, nella sola ipotesi.

Immissioni in ruolo dirigenti scolastici

(Art. 1, commi 527-528)

Con le modifiche previste dai commi 527 e 528 le graduatorie dei concorsi regionali diventano permanenti fino al loro esaurimento, con la conseguente assunzione, oltre ai vincitori nel numero dei posti previsti dal bando, anche di tutti gli idonei presenti in graduatoria.

Le modifiche prevedono inoltre l'eliminazione dal testo del decreto-legge 198/2022 di ogni riferimento alla restituzione dei posti.

Commento

Riteniamo molto positiva la norma che prevede l'assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie dei concorsi regionali. Si tratta di 119 candidati che hanno superato una selezione molto severa e acquisito competenze che rischiavano di disperdersi al termine del triennio di validità delle graduatorie.

Maggiori criticità presenta invece l'eliminazione delle restituzioni dei posti alla procedura ordinaria che, nelle regioni in cui sono molti i vincitori ancora in attesa di incarico (Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto), rallenterà la loro assunzione di uno o più anni.

Finanziamento del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute"

(Art. 1 commi 813-816)

Fondo per il contrasto del cyberbullismo

(Art. 1 comma 817)

Vengono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2026 per realizzare nelle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A, attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva. Sono demandati a successivi atti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.

Si prevede il rifinanziamento, per una cifra pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Commento

Si continua a perseguire la logica dei progetti-vetrina e dei bandi, stanziando risorse a sostegno di attività spot, estemporanee, rivolte solo ad alcune scuole, che non servono a qualificare il sistema scolastico nella sua generalità. Il benessere delle alunne e degli alunni, che costituisce l'unico efficace elemento di prevenzione del disagio e dei fenomeni di devianza, si persegue attraverso interventi strutturali, tesi a migliorare le condizioni di lavoro e di apprendimento, a partire dalla riduzione del numero degli alunni per classe, dall'implementazione del tempo scuola e, soprattutto, finanziando le scuole e restituendo loro la piena titolarità in materia di progettazione educativa e didattica, anziché delegittimarle attraverso provvedimenti nefasti quali il diritto di veto in materia di educazione sessuo-affettiva.

Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili delle scuole paritarie

(Art. 1, comma 856)

La norma si configura come un'interpretazione autentica della Legge 160/2019, volta a chiarire che l'esenzione IMU spetta alle scuole paritarie che richiedono una retta d'iscrizione inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) sostenuto dallo Stato.

Il comma introduce inoltre una clausola di salvaguardia che esclude il rimborso delle somme già versate, al fine di tutelare lo Stato e i Comuni da eventuali richieste di restituzione dell'imposta pagata negli anni passati.

Commento

Sebbene la norma appaia finanziariamente neutra, essa si inserisce in un orientamento politico molto discutibile già denunciato dalla nostra organizzazione.

Riteniamo infatti che tale provvedimento rappresenti l'ennesima occasione utilizzata da questo Governo per favorire il sistema di istruzione privato mentre con la stessa Legge di Bilancio si operano tagli di risorse preziose alla scuola pubblica.

Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere

(Art. 1, comma 883)

È autorizzata, a favore di Indire, la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare percorsi formativi e didattici, nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al

rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Commento

Viene confermata la tendenza all'esternalizzazione della formazione del personale scolastico, attribuendo a un unico soggetto, Indire, l'intero finanziamento, bypassando l'iniziativa progettuale delle scuole autonome e senza riconoscere l'impegno aggiuntivo delle lavoratrici e dei lavoratori che accedono ai percorsi.

Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco

(Art. 1, comma 233)

È istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare e sostenere attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività potranno prevedere il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Con successivo decreto dello stesso Ministero dell'Interno, verranno individuati i Comuni destinatari delle risorse che verranno poi erogate in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Commento

Si tratta di un provvedimento chiaramente contraddittorio rispetto al previsto controllo preventivo da parte delle famiglie sulle attività di educazione sesso-affettiva. Da un lato si istituisce un fondo per incentivare, dall'altro si introducono norme per disincentivare l'iniziativa delle scuole su una materia tanto delicata quanto fondamentale per la formazione delle ragazze e dei ragazzi. L'attività educativa sottoposta a vincoli pregiudiziali e all'opzionalità rischia di perdere l'efficacia che deriva prioritariamente dal suo essere inclusiva e garantita dalla professionalità dei docenti e dalla progettazione collegiale.

Corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso

(Art. 1, comma 368)

Il testo introduce, per gli anni 2026 e 2027, l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, nella disponibilità del Ministero dell'Istruzione e del merito, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Commento

Concordiamo sul fatto che vada implementata la conoscenza delle tecniche del primo soccorso e che la salvaguardia della salute diventi sempre più parte integrante della formazione generale, ma siamo convinti che tale obiettivo di sensibilizzazione verso una nuova e più ampia coscienza civile meriti più significativi finanziamenti, che devono essere riportati alla competenza del CCNL e non essere limitati a 100.000 euro per tutti i soggetti coinvolti nel provvedimento.

In questo quadro si impone una riflessione sul continuo e progressivo taglio agli organici del personale, in particolare ATA. Dal 2008 ad oggi sono stati cancellati circa 50.000 posti di lavoro ATA. Un'emorragia che pare inarrestabile, dato l'ulteriore taglio di 2660 collaboratori scolastici previsto per il prossimo anno scolastico. Questo fattore continuerà a incidere sul drammatico abbassamento dei livelli di sorveglianza e sicurezza, inversamente proporzionale alle esigenze dettate dall'adeguamento degli edifici scolastici alle disposizioni legislative (spazi aperti, vie di fuga, corridoi, accessibilità...).

Misure per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero

(Articolo 1, co. 511-512)

I commi, introdotti durante l'esame in Senato, prevedono i seguenti incrementi di risorse per gli anni 2026 e 2027:

- 500.000 euro annui per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero;
- 1 milione di euro annui per il sostegno alle scuole statali e paritarie all'estero (incluse borse di studio per cittadini italiani o discendenti);
- 500.000 euro annui per la rete dei consoli onorari;
- 500.000 euro (solo per il 2026) a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Commento

Riteniamo si tratti di interventi di scarso rilievo finanziario e culturale. Tuttavia, tali misure confermano la volontà del Governo di equiparare le scuole statali a quelle paritarie, destinando a entrambe il medesimo incremento di risorse senza distinguere la natura costituzionale della scuola pubblica.

Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR

(Art. 1 commi 305-315)

I commi 305-315, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l'autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato "in tenure track" e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, in misura non superiore al 50 per cento, del personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR.

Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali sono espressamente riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per 50 milioni di euro a regime dal 2027 (11,3 nel 2026 + 38,7 nel 2027) e 2 milioni di euro a regime dal 2027 sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Per gli enti di ricerca vigilati dal MUR le procedure sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR: il finanziamento previsto ammonta a 8,72 milioni di euro a regime dal 2027 (7,27 milioni di euro nel 2026 + 1,45 dal 2027).

Commento

A fronte di oltre 35 mila lavoratori precari nelle università e negli EPR, di cui 10.000 precari PNRR in espulsione nei prossimi due anni, le risorse stanziare riuscirebbero a creare circa 2000 posizioni a tempo indeterminato, sempre che le amministrazioni siano in grado di finanziare il 50% della spesa, aspetto non scontato considerata l'attuale grave situazione dei bilanci di molte amministrazioni e visto che viene espressamente previsto che le risorse stanziare e non utilizzate per questo piano di reclutamento rimarranno ad integrazione dei fondi ordinari. Si tratta quindi di un piano straordinario di reclutamento, al di là dei proclami della ministra Bernini e del Governo, assolutamente

insufficiente e per giunta generato da una partita di giro di risorse in parte precedentemente sottratte alle università (i 50 milioni di euro annui previsti per il reclutamento per il 2025 e 2026 dalla Legge di Bilancio 2022) e in parte generati dai risparmi del blocco del turnover.

Per quanto riguarda gli EPR, ancora una volta si determina un elemento di differenziazione fra gli Enti di Ricerca vigilati dal MUR e quelli vigilati dagli altri ministeri.

Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca

(Art. 1 commi 948-949)

Il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente.

Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Commento

La norma prova ad estendere le competenze di Consip anche ai beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività di ricerca (attualmente esclusi dall'articolo 4 del DL 126 del 2019) e per questa nuova attività aumenta il finanziamento di Consip di 1 milione di euro per il 2026. Questa nuova funzione di Consip riguarda oltre le università, solo gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e così ancora una volta si determina un elemento di differenziazione fra gli Enti di Ricerca vigilati dal MUR e quelli vigilati dagli altri ministeri. A parte ciò, nel merito, il ricorso al mercato elettronico della PA non è chiaro come possa rendere più agevole l'acquisto di beni e servizi e la presente previsione sembra più ispirata da esigenze del MEF di razionalizzazione nei processi di acquisto che da esigenze di semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca.

Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario

(Art. 1 comma 896)

La norma attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Commento

La norma, introdotta con un emendamento nella fase finale della discussione in Senato, sconta evidentemente la scarsa disponibilità delle risorse e attribuisce, al solo CNR (!) e per il solo biennio 2026-2027, risorse utilizzabili per il mantenimento in servizio fino al 2027 di ricercatori precari con i contratti in scadenza.

POLITICHE ABITATIVE

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi

(art. 1 comma 17)

Il comma 17 modifica la previsione del precedente testo in relazione alle locazioni brevi, confermando per il 2026 l'aliquota del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda. Si determina reddito d'impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

(art. 1 comma 22)

Il comma 22 conferma la proroga per il 2026 delle detrazioni per recupero e riqualificazione energetica degli edifici e del cd. "Bonus Mobili", evitando la riduzione automatica che sarebbe dovuta scattare dal 1° gennaio 2026 secondo la scorsa Legge di Bilancio.

Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati

(Art. 1 comma 234)

Il comma 234 conferma la previsione di un fondo di 20 milioni di euro per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione di proprietà con figli a carico, a decorrere dal 2026.

Fondi morosità incolpevole

(Art. 1 comma 759)

Il comma 759 introduce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui dal 2027 al 2031 destinato alla copertura della morosità incolpevole e del deposito cauzionale dei conduttori di contratti di locazione per cause non imputabili alla loro volontà.

Piano sociale per il clima

(Art. 1 comma 782)

Il comma 782 conferma che le risorse per l'attuazione del Piano sociale per il clima possono essere utilizzate anche per il contrasto al disagio abitativo e per le iniziative del Piano Casa Italia.

Disposizioni per il Piano Casa Italia

(Art. 1 commi 783 e 784)

I commi 783 e 784 individuano gli interventi del Piano Casa Italia in relazione ai fabbisogni sociali di giovani, giovani coppie, genitori separati e persone anziane, attraverso la realizzazione, il recupero e l'adeguamento di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione agevolata, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione e anche permuta immobiliare. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.

Disposizioni in materia di housing universitario

(Art. 1 commi 884-893)

I commi da 884 a 893 riguardano la misura PNRR per gli studentati, esternalizzando la gestione a Cassa Depositi e Prestiti che dovrà erogare 599 milioni di euro per realizzare circa 30mila posti letto. Viene istituito un meccanismo di salvataggio per i progetti in ritardo sul vecchio bando. I tempi di controllo della Corte dei conti sono ridotti di un terzo, per il resto la nuova procedura dovrebbe sottrarre i singoli finanziamenti dal controllo puntuale e potrebbe venir meno la pubblicazione degli atti, riducendo la trasparenza. Circa i requisiti, la norma sembra richiamare i vincoli (insufficienti) previsti dalla precedente procedura non ribadendo, tuttavia, la durata del vincolo. È inoltre previsto solo lo sconto del 15% sui posti letto singoli, mentre manca quello sulle camere doppie. Infine, non è riportato quanto debbano costare agli enti per il Diritto allo Studio il 30% dei posti letto destinati agli studenti "capaci e meritevoli privi di mezzi".

Modifiche dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Missione 19, Casa e Assetto urbanistico), a fronte di un sostanziale azzeramento dal 2026 dei fondi per interventi di edilizia residenziale sociale (Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale"; Programma di recupero di edilizia residenziale pubblica di Comuni e IACP; Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare), è individuato un Fondo per il contrasto al Disagio abitativo con una dotazione di 116 milioni di euro per il 2026, 216 milioni per il 2027 e 228 milioni

per il 2028 di cui 116 milioni per il 2026, 166 milioni per il 2027 e 178 milioni per il 2028, destinate complessivamente al Piano Casa Italia.

Commento

Dopo l'iter parlamentare, la Legge di Bilancio non contiene misure adeguate ad affrontare il tema del disagio abitativo. Assenza di rifinanziamento del fondo sostegno affitti necessario per prevenire le morosità, scarse risorse di sostegno ai redditi per genitori separati e per le morosità incolpevoli, fondi aggiuntivi per il Piano Casa Italia, comunque insufficienti per obiettivi concreti legati ai reali fabbisogni, reperiti da altri programmi e canali di finanziamento orientati ad altri obiettivi. La gestione dei fondi PNRR per gli studentati passa a Cassa Depositi e Prestiti, con minori controlli e vincoli poco chiari. Infine, nello Stato di previsione del MIT è individuato un Fondo per il contrasto al Disagio Abitativo, dal 2026 al 2028, i cui contenuti sono da verificare

RICOSTRUZIONE

(Art. 1 commi da 555 a 630)

I **commi da 555 a 558**, in relazione al fondo per ridurre l'esposizione a situazioni di rischio connesse a eventi imprevedibili (350 milioni di euro per il 2026), specificano che questo è destinato a contributi per interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori. Per le modalità il decreto è ora del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Si elimina la specifica dei soli soggetti privati.

Il **comma 571** proroga il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto (di cui agli artt. 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del DL 189/2016).

Il **comma 592** interviene sui contributi, riconoscendo, nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2026, un "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico, oppure per la ricostruzione.

Il **comma 607** stabilisce che il Commissario straordinario può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica.

I **commi da 616 a 630** intervengono sulla ricostruzione privata post-sisma nei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. È prevista la facoltà, in capo ai Commissari straordinari e agli Uffici speciali, di riconoscere un incremento del contributo, nei limiti delle risorse stanziare, destinato a coprire i maggiori oneri rimasti a carico dei beneficiari per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 derivanti dal mancato completamento degli interventi a seguito dell'impossibilità di utilizzo delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura. L'incremento è riconoscibile fino a concorrenza del costo complessivo dell'intervento. Sono escluse le unità immobiliari realizzate in violazione della normativa urbanistica, edilizia o paesaggistica, salvo intervenuta sanatoria. Il Dipartimento Casa Italia cura il riparto delle risorse tra i Commissari e gli Uffici speciali, nonché il monitoraggio annuale della spesa. I soggetti attuatori definiscono, con propri provvedimenti, criteri, modalità di calcolo, erogazione, monitoraggio e revoca dei contributi.

Si apportano modifiche alla disciplina della ricostruzione di rilievo nazionale, rafforzando il ruolo del Fondo per la ricostruzione, semplificando le modalità di individuazione e allocazione delle risorse e demandando a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei contributi e beneficiari.

Sono introdotte disposizioni in materia di:

- finanziamento degli interventi pubblici e privati di ricostruzione;
- gestione del personale, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale già impiegato negli Uffici speciali;
- contratti pubblici, ampliando l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta;
- proroghe di termini e organismi tecnici;
- riassetto delle competenze commissariali nell'area dei Campi Flegrei, inclusa la gestione dei contenziosi pregressi e il subentro negli interventi in corso.

Commento

Dopo l'iter parlamentare si rileva soprattutto la possibilità di un incremento del contributo sisma, pari alla quota di Superbonus, finalizzato a coprire le spese eccedenti il contributo ordinario per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 e rimaste fuori dai termini di rendicontazione previsti; la conferma della proroga dello stato di emergenza e della gestione commissariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, nonché quella dello stanziamento delle risorse per il Contributo di Disagio Abitativo, finalizzata ad accompagnare i nuclei familiari fino al rientro nelle abitazioni ricostruite.

Si conferma il rifinanziamento per il 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia per sostenere le attività economiche, la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti per le attività produttive e dei mutui prima casa relativi a immobili distrutti o inagibili, così come la proroga delle esenzioni tariffarie su energia elettrica, acqua e gas nelle zone rosse.

Si conferma la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti a tempo determinato del personale impegnato nella ricostruzione.

Permangono le criticità precedentemente evidenziate.

POLITICHE DI GENERE

Sul capitolo delle politiche di genere, la Legge di Bilancio, pur restando sostanzialmente invariata nell'impianto complessivo, recepisce alcune modifiche introdotte grazie all'iniziativa delle opposizioni, che comunque non cambiano il quadro generale.

In particolare, viene incrementato il fondo per il reddito di libertà con 5,5 milioni di euro per il 2026, 9 milioni di euro per il 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, correggendo uno stanziamento iniziale del Governo del tutto insufficiente. Sono inoltre stanziati risorse aggiuntive pari a 1 milione di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027 per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Sempre in sede di approvazione finale, viene istituito un nuovo fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato a sostenere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado attività educative per il contrasto alla violenza contro le donne, la promozione delle pari opportunità, del consenso, del diritto all'integrità fisica e del rispetto reciproco, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza. Si tratta di una scelta che abbiamo valutato positivamente, pur ribadendo che l'educazione all'affettività dovrebbe essere strutturale e avviata già dalla scuola primaria.

Restano tuttavia forti criticità: alcune misure educative, per un importo pari a 2 milioni di euro, vengono finanziate attraverso la riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che rappresenta il principale contenitore delle risorse per il contrasto alla violenza di genere. Sarà quindi necessario monitorare attentamente dove e come verranno operati i tagli per coprire tali spese, al fine di evitare un indebolimento complessivo delle politiche antiviolenza.

Nel complesso, nonostante questi interventi migliorativi, la manovra continua a mancare di una visione strutturale sulle politiche di genere: le misure e gli stanziamenti non sono sufficienti a colmare le carenze su occupazione femminile stabile, servizi di cura e autonomia economica, confermando la necessità di una riforma organica e di lungo periodo.

POLITICHE GIOVANILI

Sul capitolo delle politiche giovanili, la Legge di Bilancio è rimasta invariata nel corso dell'esame parlamentare, confermando integralmente l'impianto del testo iniziale e, di conseguenza, il nostro giudizio rimane critico. Non sono state introdotte modifiche, correzioni o rafforzamenti delle misure rivolte alle nuove generazioni, a conferma dell'assenza di una visione strutturale da parte dell'Esecutivo.

Ancora una volta il Governo si limita a interventi marginali e frammentati, incapaci di affrontare le cause profonde della precarietà, della disoccupazione e dell'emigrazione giovanile. In un Paese in cui oltre un terzo dei giovani under 35 vive condizioni di instabilità lavorativa e più di 100.000 giovani lasciano ogni anno l'Italia, la manovra non prevede investimenti significativi su lavoro, istruzione, formazione e autonomia, rinunciando a costruire politiche pubbliche in grado di offrire prospettive concrete.

Manca una strategia complessiva per garantire occupazione stabile, salari dignitosi e accesso alla casa, elementi essenziali per consentire ai giovani di costruire un futuro autonomo. La Legge di Bilancio non interviene sulle radici della precarietà, non affronta la questione salariale e non rafforza un welfare universale capace di sostenere le scelte di vita e di lavoro delle nuove generazioni. I consueti incentivi contributivi temporanei si confermano misure deboli e inefficaci, prive di una connessione con una politica industriale e occupazionale di lungo periodo.

Anche sul fronte abitativo, l'assenza di un piano nazionale per l'affitto e l'edilizia sociale continua a rappresentare uno dei principali ostacoli all'autonomia giovanile, soprattutto nei contesti urbani, aggravando le disuguaglianze e alimentando la fuga di competenze dal Paese.

In definitiva, la Legge di Bilancio, senza alcuna modifica sul capitolo giovani, conferma la rinuncia a una politica pubblica capace di contrastare la precarietà e di promuovere un nuovo patto intergenerazionale.

LEGALITÀ E SICUREZZA

Sul capitolo sicurezza e legalità, la Legge di Bilancio è rimasta di fatto invariata nel corso dell'iter di approvazione, senza alcuna modifica rispetto al testo iniziale. Viene così confermato l'impianto complessivo di scelte che abbiamo giudicato sbagliate e lontane dalle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa.

L'innalzamento dei requisiti pensionistici – seppur attenuati - continuano a ignorare le condizioni operative e i limiti fisici propri di impieghi che richiedono prontezza, lucidità e capacità di intervento, con il rischio di compromettere la sicurezza stessa dei servizi. Allo stesso tempo, la manovra non prevede una strategia strutturale di prevenzione fondata su investimenti nelle persone, nei servizi e nei territori, né un piano pluriennale di assunzioni in grado di garantire il ricambio generazionale e la piena copertura del turn over.

Restano irrisolti i gravi problemi di carenza di organico, l'insufficienza delle risorse per straordinari e indennità, la mancata perequazione dei trattamenti economici e l'assenza di interventi strutturali su sorveglianza sanitaria, tutela psicologica e prevenzione del burnout. Analogamente, non vengono affrontate in modo adeguato le questioni relative alla formazione continua, alle dotazioni e al rinnovo dei contratti, necessari per garantire condizioni di lavoro dignitose ed efficienti.

Particolarmente grave è la conferma dell'assenza di risorse per la gestione e la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, già penalizzati negli anni precedenti. Anche su questo fronte, la Legge di Bilancio 2026 non introduce alcuna correzione, rinunciando a rafforzare un presidio fondamentale di legalità, coesione sociale e sviluppo dei territori.

Riteniamo che la sicurezza e la legalità non si costruiscano con interventi episodici o approcci repressivi, ma attraverso lavoro stabile, diritti, welfare e investimenti pubblici.

I PRINCIPALI EFFETTI FINANZIARI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE NELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE 199/25

Le tabelle che seguono illustrano le principali modifiche introdotte durante l'iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2026 alla luce dello stato di previsione per il triennio 2026-2028 relativo alle entrate e alle previsioni di spesa dei singoli ministeri.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio è divisa in due sezioni: la sezione I (art. 1, commi 1-973) dedicata alle modifiche e/o alle innovazioni normative, definisce il quadro di riferimento finanziario e contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica, la sezione II espone gli stanziamenti complessivi dando evidenza degli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, del bilancio a legislazione vigente e delle variazioni non determinate da modifiche normative (rifi nanziamen ti, def inanziamen ti e riprogrammazioni di entrate e di spese).

Tutte le cifre indicate fanno riferimento alla competenza economica per ciascun esercizio finanziario.

Fonti:

- *Legge 30 dicembre 2025, n. 199 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028.*
- *2026 Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata.*
- *2026 Dati di Entrata relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata.*
- *Relazione tecnica al maxi emendamento 1.9000 (testo corretto) al Disegno di legge S. 1689.*
- *Relazione tecnica al Disegno di legge S. 1689.*

SPESE

Dati complessivi

Nella prima tabella sono indicate le variazioni di spesa rispetto al disegno di Legge di Bilancio

Variazioni di spesa	2026	2027	2028
Sezione I	1.190.149.808	-96.011.174	-686.346.509
Sezione II	6.357.890.000	995.780.000	1.058.080.000
Totale	7.548.039.808	899.768.826	371.733.491

Nella tabella seguente sono indicate le Missioni (che descrivono le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello Stato) con le variazioni più rilevanti.

Missione	Sezione I			Sezione II			Sezione I + II		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Politiche previdenziali	-1.328.000.000,00	-901.541.454,00	-840.116.454,00	0,00	0,00	0,00	-1.328.000.000,00	-901.541.454,00	-840.116.454,00
Sviluppo e riequilibrio territoriale	-210.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-183.064.000,00	-187.464.000,00	-204.220.000,00	9.688.509,00	0,00	0,00	-173.375.491,00	-187.464.000,00	-204.220.000,00
Politiche per il lavoro	-262.849.400,00	-159.037.546,00	-173.732.546,00	170.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-92.849.400,00	-9.037.546,00	-173.732.546,00
Competitività e sviluppo delle imprese	612.140.000,00	18.500.000,00	17.000.000,00	679.000.000,00	612.000.000,00	92.000.000,00	1.291.140.000,00	630.500.000,00	109.000.000,00
Fondi da ripartire	1.340.874.793,00	198.326.966,00	246.810.429,00	5.095.111.491,00	-171.310.000,00	956.390.000,00	6.435.986.284,00	27.016.966,00	1.203.200.429,00

Appare evidente come agli ulteriori tagli delle missioni relative a Politiche previdenziali, Sviluppo e riequilibrio territoriale (ossia Mezzogiorno), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche per le famiglie, corrisponda una crescita sensibile delle risorse per gli incentivi alle imprese.

Sui “Fondi da ripartire” determinati dall’utilizzo di quasi sei miliardi delle risorse PNRR, vedi tabelle successive dedicate alle Entrate extratributarie e la specifica scheda di approfondimento.

Politiche previdenziali

Particolarmente pesante è l’ulteriore taglio delle risorse delle “**Politiche previdenziali**”. La riduzione è collocata quasi interamente nel capitolo di spesa 4339 “*Somme da trasferire all’Inps a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso*” che rientra nel Programma “*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*”, Azione “*Sostegno alle gestioni previdenziali*”.

Numero capitolo di spesa	Denominazione capitolo di spesa	2026	2027	2028
4339	SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO COMPLESSO	-1.338.000.000	-838.620.528	-746.395.528

Incentivi alle imprese

La tabella che segue indica invece il forte incremento degli incentivi alle imprese introdotte durante l’iter di approvazione della Legge di Bilancio.

(in milioni di euro)

Norma	Contenuto	Territorio	DDL	2026	2027	2028	TOTALE
comma 153	Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.	ZES	SI	154,00	400,00	271,00	825,00

commi 427-436*	Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (allegati IV e V) (Cassa)	NAZIONALE	SI	0,00 (0,00)	414,20 (540,70)	1.291,90 (1.003,50)	1.893,00 (1.544,20)
commi 438-443	Crediti di imposta ZES unica	ZES	SI	2.300,00	1.000,00	750,00	4.050,00
commi 444-447	Crediti di imposta zone logistiche semplificate	ZLS	SI	100,00	100,00	100,00	300,00
commi 448-452	Incremento credito di imposta ZES 2025	ZES	NO	532,64			532,64
commi 454-459	Credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	NAZIONALE	SI	2,10	2,10	2,10	6,30
commi 460 e 461	Incremento credito di imposta ZES agricoltura 2025	ZES	NO	113,289			113,29
commi 462-466	Proroga credito di imposta ZES agricoltura	ZES	NO	50,00			50,00
comma 468	Nuova Sabatini	Nazionale	SI	200,00	450,00		650,00
comma 470	Concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico	Nazionale	SI	50,00	50,00	50,00	150,00
Comma 471	Contratti di sviluppo	Nazionale, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.	SI		250,00	50,00	300,00
Comma 770	Incremento Fondo "Industria 4.0" per investimenti 2025	Nazionale	NO	1.300,00			1.300,00
Commi da 801 a 805	Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio inossidabile "verde", cioè usando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo	NAZIONALE	NO	35,00	35,00	35,00	105,00
Commi 925 e 926	Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019	NAZIONALE	NO	60,00			60,00
Commi 962-965	Credito d'imposta alle imprese energivore e gasivore in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa effettuati nel 2025	NAZIONALE	NO	10,00			10,00
TOTALE GENERALE LdB 199/25				4.907,03	2.701,30	2.550,00	10.158,33
TOTALE DDL				2.806,10	2.792,80	2.226,60	7.825,50
Differenza LdB DDL				2.100,93	-91,50	323,40	2.332,83

* le cifre tra parentesi indicano le risorse previste nel disegno di Legge di Bilancio.

Fisco

Nella seguente tabella sono indicate le novità introdotte in tema di fisco per lavoratori dipendenti e pensionati.

Norma	Contenuto	DDL	2026	2027	2028
comma 3	Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986	SI	-2.900,70	-2.998,10	-2.997,70
comma 7*	Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2024, 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 33.000 euro	NO	-570,30 <i>(-420,30)</i>	-78,60 <i>(-59,10)</i>	6,00 <i>(4,50)</i>
comma 9	Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015	SI	-291,70	-302,50	-9,90
comma 13	Riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti	NO	-21		
comma 14	Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - IRPEF	SI	-27,3	-27,3	-27,3
comma 237	Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici		-358,5	-60,2	4,6
	Legge di bilancio totale		-4.169,50	-3.466,70	-3.024,30
	DDL di bilancio		-3.998,50	-3.447,20	-3.025,80
	Differenza		-171,00	-19,50	1,50

** i numeri indicati tra parentesi indicano le cifre indicate nel ddl di bilancio che prevedevano l'imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro*

Da notare che l'ampliamento della platea di coloro che potranno usufruire della tassazione al 5% degli incrementi contrattuali del settore privato decorrenti dal 1° gennaio 2026 ha un costo, assai modesto, di 168 milioni di euro.

Approfondimento sulla imposta sostitutiva su incrementi contrattuali 2026

	<i>DDL</i>	<i>Legge di Bilancio</i>
<i>Platea (85%)</i>	<i>3,326 milioni</i>	<i>3,8 milioni circa</i>
<i>Incremento medio (fino a 28 mila)</i>	<i>680 euro</i>	<i>680 euro</i>
<i>Incremento medio (fino a 33 mila)</i>		<i>750 euro</i>
<i>Base imponibile</i>	<i>2,261 miliardi di euro</i>	<i>2,780 miliardi di euro</i>
<i>Irpef fino a 28 mila euro</i>	<i>-533,4 milioni di euro</i>	
<i>Irpef fino a 33 mila euro</i>		<i>- 709,2 milioni di euro</i>
<i>Addizionale regionale</i>	<i>- 39,6 milioni di euro (2027)</i>	<i>- 52,7 milioni di euro (2027)</i>
<i>Addizionale comunale</i>	<i>- 19,5 (2027) e 4,5 (2028) milioni di euro</i>	<i>- 25,9 (2027) e 6,0 (2028) milioni di euro</i>
<i>Stima Irpef totale</i>	<i>-588 milioni di euro</i>	<i>-781,8 milioni di euro</i>
<i>Imposta sostitutiva</i>	<i>113,1 milioni di euro</i>	<i>138,9 milioni di euro</i>
<i>Totale per anno</i>	<i>2026: - 420,3</i> <i>2027: - 59,1</i> <i>2028: 4,5</i> <i>milioni di euro</i>	<i>2026: -570,3</i> <i>2027: - 78,6</i> <i>2028: 6,0</i> <i>milioni di euro</i>
<i>Totale complessivo</i>	<i>-474,9 milioni di euro</i>	<i>-642,9 milioni di euro</i>

In totale le ulteriori minori entrate sono pari a 168 milioni di euro.

Tagli ai ministeri

Nelle seguenti tabelle i tagli ai Ministeri previsti dagli allegati XI e XII della Legge 199/25

Allegato XI Riduzione spese correnti

(in migliaia di euro)

	2026		2027		2028		TOTALE 2026 2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	158.296	56.427	134.014	36.723	986.348	6.555	1.278.658	99.705
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.681	1.047	2.512	1.173	2.424	1.216	7.617	3.436
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.434	3.476	6.373	4.205	6.551	4.215	18.358	11.896
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.572	401	8.717	413	9.097	618	25.386	1.432
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19.225	11.126	9.634	1.162	9.886	1.162	38.745	13.450
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	15.950	3.709	17.523	3.985	19.742	5.985	53.215	13.679
MINISTERO DELL'INTERNO	11.687	1.481	12.213	1.471	12.128	1.325	36.028	4.277
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	6.981	2.518	8.438	3.099	8.225	3.157	23.644	8.774
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.416	9.883	21.266	10.845	21.652	10.705	63.334	31.433
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.682	5.500	11.732	5.739	12.385	6.599	34.799	17.838
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	7.844	426	8.647	457	8.406	407	24.897	1.290
MINISTERO DELLA CULTURA	10.146	6.082	10.194	6.016	10.483	5.969	30.823	18.067
MINISTERO DELLA SALUTE	77.256	72.587	31.839	26.803	31.790	26.840	140.885	126.230

MINISTERO DEL TURISMO	758	185	759	191	757	174	2.274	550
TOTALE SPESE CORRENTE	354.928	174.848	283.861	102.282	1.139.874	74.927	1.778.663	352.057

Allegato XII Riduzione spese in conto capitale

(in migliaia di euro)

	2026		2027		2028		TOTALE 2026 2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193	970.610	545.937
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293	400.391	357.165
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0	3.363	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127	75.525	47.972
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0	8.649	840
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573	567.106	369.059
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112	576.628	376.724
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090	867.438	831.449
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986	1.302.445	1.063.709
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253	50.942	50.846
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992	130.851	126.241

MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281	292.329	286.194
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0	24.304	23.548
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750	151.710	150.904
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.851.042	1.453.749	1.871.693	1.451.189	1.699.556	1.325.650	5.422.291	4.230.588

Totale Allegati XI e XII

(in migliaia di euro)

	2026		2027		2028		TOTALE 2026 2028	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	456.124	216.987	459.141	214.907	1.334.003	213.748	2.249.268	645.642
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	120.951	101.568	121.573	103.524	165.484	155.509	408.008	360.601
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6.555	3.476	7.494	4.205	7.672	4.215	21.721	11.896
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	40.454	24.098	41.049	23.561	19.408	1.745	100.911	49.404
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21.831	11.546	12.240	1.582	13.323	1.162	47.394	14.290
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	141.420	66.337	225.234	148.843	253.667	167.558	620.321	382.738
MINISTERO DELL'INTERNO	181.692	91.122	286.332	194.442	144.632	95.437	612.656	381.001
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	376.771	359.695	280.299	260.281	234.012	220.247	891.082	840.223
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	524.929	443.284	470.232	376.167	370.618	275.691	1.365.779	1.095.142

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	26.954	21.740	28.117	22.092	30.670	24.852	85.741	68.684
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	76.216	67.984	39.973	31.148	39.559	28.399	155.748	127.531
MINISTERO DELLA CULTURA	78.244	72.637	75.657	70.374	169.251	161.250	323.152	304.261
MINISTERO DELLA SALUTE	89.217	84.361	43.800	38.577	32.172	26.840	165.189	149.778
MINISTERO DEL TURISMO	64.612	63.762	64.413	63.768	24.959	23.924	153.984	151.454
TOTALE SPESE	2.205.970	1.628.597	2.155.554	1.553.471	2.839.430	1.400.577	7.200.954	4.582.645

ENTRATE

Nella seguente tabella sono indicate le variazioni delle entrate rispetto al disegno di Legge di Bilancio.

Variazioni entrate	2026	2027	2028
sezione I	8.066.426.000	1.480.471.000	534.291.000
sezione II	-518.386.192	-580.702.174	-162.557.509
Totale	7.548.039.808	899.768.826	371.733.491

Poiché la lieve variazione della sezione II è imputabile unicamente all'accensione di prestiti, analizzeremo solamente le modifiche introdotte nella sezione I della Legge di Bilancio in riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie.

	2026	2027	2028
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	230.110.000	328.080.000	222.900.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.836.316.000	1.152.391.000	311.391.000

Totale complessivo	8.066.426.000	1.480.471.000	534.291.000
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Entrate Extratributarie

Particolarmente evidente è l'incremento delle entrate extratributarie, dipendente dalle seguenti tipologie di entrate.

TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Tipologie	2026	2027	2028
Contributi in c/investimenti da altri soggetti	5.943.000.000	1.000.000.000	159.000.000
Contributi in c/esercizio da altri soggetti	1.411.971.000	202.471.000	202.471.000
Altre entrate extratributarie	482.000.000	0	0

L'incremento dei *“Contributi in c/investimenti da altri soggetti”* dipende totalmente dall'utilizzo delle risorse del PNRR che sostituiscono spese già sostenute con risorse nazionali.

Capitolo	Descrizione capitolo	2026	2027	2028
3515	SOMME PRELEVATE DAL CONTO CORRENTE DI TESORERIA INTESATO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SU CUI AFFLUISCONO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSITIVO DI RIPRESA E RESILIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1041, DELLA LEGGE N.178/2020	5.943.000.000	1.000.000.000	159.000.000

L'incremento delle entrate relative ai *“Contributi in c/esercizio da altri soggetti”* è determinato dalle voci presenti nella seguente tabella.

Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	2026	2027	2028
3342	SOMME DA INTROITARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA	12	SOMME DA VERSARE DALLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526	1.300.000.000	0	0
3513	CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI BENI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA-UE			100.500.000	201.000.000	201.000.000

Le risorse introitate dalle assicurazioni costituiscono la copertura finanziaria dell'incentivo alle imprese relativo a Industria 4.0. Da notare come sia assai probabile che il costo finale dell'operazione ricada in toto o in buona parte sugli assicurati.

L'incremento delle *“Altre entrate extratributarie”* è determinato da entrate straordinarie.

Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	2026	2027	2028
2368	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GIA' DI PERTINENZA DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8	ALTRE ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO	482.000.000	0	0

Entrate tributarie

Le principali variazioni introdotte nell'iter di approvazione della Legge di Bilancio relative alle entrate tributarie sono indicate nella seguente tabella.

Tipologia	2026	2027	2028
Altre tasse e imposte sugli affari	452.300.000	452.300.000	452.300.000
Imposta sul reddito delle persone fisiche	-284.400.000	185.385.000	293.450.000
Imposta sul reddito delle società	-226.700.000	-453.415.000	-744.750.000
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	269.200.000	102.100.000	139.000.000

Appare evidente come le imposte sul reddito delle società siano previste in costante diminuzione a fronte della crescita dell'IRPEF.

Ciò è confermato dall'imponente crescita delle entrate IRPEF prevista nei prossimi anni.

Tipologia	2026	2027	2028
Imposta sul reddito delle persone fisiche	248.100.506.045	256.744.141.045	266.899.236.136
Imposta sul reddito delle società	66.430.502.478	66.311.837.478	63.139.419.410